

# MONITORE ROMANO

**CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE**

Il *Monitore Romano* uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I prezzi vengono fissati

A Roma per trimestre . . . . . 2 50  
 Alle Province ( franco ) . . . . . 2 80  
 All' Estero franco fino ai Confini. 2 80

## GIORNALE UFFICIALE

**AVVERTENZE**

Le lettere e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione del *Monitore Romano*, in Roma nella Tipografia Salviucci in Piazza de' Santi XII Apostoli.

**OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE**

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0° R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
1 Febbrajo	Poll. 27 lin. 10,7 " 27 " 11,3 " 28 " 9,4	+ 0,7 + 7,9 + 3,3	337 64 50	N. dd. N. m. N-N-O. dd.	Chiarissimo. Serenissimo. Chiarissimo.	Dalle ore 9 pomer. del 31 Gennajo, fino alle ore 9 pomer. del 1. Febbrajo. Temperat. mass. + 3,0 Temperat. min. + 0,5.
2 Febbrajo	Poll. 28 lin. 2,2 " 28 " 2,1 " 28 " 2,9	+ 0,8 + 5,4 + 2,8	389 56 47	N-N-E. d. N-N-O. d. N. d.	Serenissimo. Serenissimo. Chiarissimo.	Dalle ore 9 pomer. del 1. Febbrajo, fino alle ore 9 pomer. del 2. Temperat. mass. + 5,8 Temperat. min. + 0,4.

**AVVISO**

I signori Rappresentanti del Popolo all' Assemblea Nazionale sono invitati, appena giungono in Roma, a venire ad iscriversi al Ministero dell' Interno indicando la loro abitazione, onde possano ricevere senza ritardo tutte quelle comunicazioni d' ufficio che il Governo dovrà far loro pervenire.

A incominciare da Lunedì prossimo 5 Febbrajo, il *Monitore Romano* comparirà prima delle dieci antimeridiane.

ROMA 1 Febbrajo.

**PARTE UFFICIALE**

**STATUTO FONDAMENTALE**

**DEL CIRCOLO MILITARE DEI ZAPPATORI DELLA CIVICA ROMANA.**

**TITOLO I.**

*Disposizioni Generali.*

§. 1. Il Circolo dei Zappatori della Civica Romana è una Società che ripete la sua origine sin dal giorno 12 Novembre 1848; ed autorizzata dal Governo il 18 Gennajo 1849.  
 Esso è rappresentato da sé esclusivamente, col nome di CIRCOLO MILITARE DEI ZAPPATORI DELLA CIVICA ROMANA.  
 §. 2. Questa epigrafe sarà scritta su della Bandiera del Circolo.  
 §. 3. Duplice è lo scopo della sua istituzione; quello cioè d' ingentilire lo spirito accrescendo le virtù cittadine e militari, fornendo ogni individuo di quel coraggio necessario per appoggiare la causa del giusto con tutte le forze, per quanto lo permetta il rispettivo potere; l' altro di sovvenire i Militi Zappatori della società che meritassero, con tutti quei mezzi di cui la società potrà essere capace, ed anche co' mezzi pecuniari, relativamente alle forze della medesima.  
 §. 4. Qualunque il Circolo si sia immaginato dai Zappatori, ed istituito per loro stessi, nullameno la prima virtù da esercitarsi essendo quella di una filantropica fratellanza, così potranno esservi ammessi altri individui purchè militari di qualunque arma dello Stato, quando vi sia l' annuenza del Consiglio, da pronunziarsi a voti segreti, dopo rapporto della Commissione di Ammissione, e senza aver riguardo al rango ed alla quantità dei candidati; poichè in faccia al presente regolamento ogni individuo è uguale.  
 §. 5. La società del Circolo può essere composta di un numero indeterminato di soci, e quando questi non giungano almeno al numero di 100, la medesima s' intende sciolta di pieno diritto.  
 §. 6. Tutti i Soci devono contribuire la tassa mensile di bajocchi 30, da pagarsi dal mese della rispettiva ammissione sino a che non dichiarino di ritirarsi dalla Società.  
 §. 7. Oltre le suddette tasse formeranno parte della rendita per la sussistenza della Società le oblazioni, i doni, o le offerte dalla società medesima accettate.  
 §. 8. I Capitali della società sono la Cassa, i mobili, e quant' altro esista di acquistato o ricevuto in dono.  
 §. 9. Il potere legislativo è nell' Assemblea Generale; quello esecutivo nel Consiglio e nelle Commissioni.  
 §. 10. L' Assemblea Generale; ed il Consiglio verranno dirette da un Presidente, ed in mancanza di questo da un vice Presidente, coll' assistenza di un Segretario Generale, o di un vice Segretario, o di un aggiunto.  
 §. 11. Il Circolo ha pel morale e materiale andamento un Consiglio.  
 §. 12. Il Consiglio si compone di num. 28 indivi-

dui; cioè di un Presidente, di un vice Presidente, tre Sergenti, due Caporali, un Vessillifero, tre Questori, un Segretario Generale, un sotto Segretario, un Contabile, un sotto Contabile, un Archivista, un primo ed un secondo aggiunto ai Segretarij, e di dieci comuni.  
 §. 13. Tranne i dieci Consiglieri da aversi dal numero dei comuni, e il sotto Segretario, o sotto Contabile, che potranno essere scelti fra soci di qualunque arma; le altre cariche sono esclusivamente riservate ai Zappatori.  
 §. 14. Tutte queste cariche saranno elette e conferite in Assemblea Generale a maggioranza di suffragi da emettersi per schede.  
 §. 15. Il Consiglio si divide in quattro Commissioni, di sette individui per ciascuna;  
 1. Commissione Amministrativa.  
 2. Commissione di soccorso e sovvenzione.  
 3. Commissione di Ammissione.  
 4. Commissione di Sala.  
 §. 16. L' Assemblea Generale, ed il Consiglio, quando lo creda opportuno per la specialità del caso, potrà nominare, sempre nel seno del Consiglio stesso, e nel modo voluto dal Regolamento una o più speciali Commissioni temporanee a riferire. Il numero degli individui a comporre non potrà essere maggiore di 7. né minore di 5.  
 §. 17. La Commissione Amministrativa si comporrà del vice Presidente che ne farà da Presidente, dei tre Questori, del Cassiere, del Contabile, e di un aggiunto Segretario. In mancanza del Vice Presidente sarà presieduta da quello fra i Questori che ebbe più voti.  
 §. 18. Le altre tre Commissioni verranno nominate dal Consiglio per schede, ed a maggioranza relativa, incominciando a nominar la prima nel modo che son descritte nel §. 15.  
 §. 19. Il Presidente del Circolo è per diritto presidente della Commissione di soccorso e sovvenzione; in di lui mancanza sarà presieduta dal più anziano di età.  
 §. 20. Le altre due Commissioni nomineranno per schede uno de' suoi Membri a Presidente. In mancanza del Presidente, ne farà le veci quegli che riceve più voti per esserlo.  
 §. 21. Il Consiglio non potrà deliberare, se non giunga il numero dei presenti a undici individui, e le sezioni egualmente se non in numero di tre almeno.  
 §. 22. I presidenti incaricheranno uno dei Membri delle Commissioni fra i presenti a stendere il verbale delle riunioni, ed i relativi rapporti.  
 §. 23. La durata delle Cariche sarà di un anno.  
 §. 24. Gli ufficiali a cui furono conferite le cariche, scorso l'anno, potranno essere rieletti; compiuto un biennio, ad un' altra elezione deve scorrere un intero anno, qualunque sia la carica a che fosse proposto; salva l'eccezione portata dal §. 72.  
 §. 25. Nel 15 di Febbrajo di ogni anno si rinnova l'Assemblea per conferire le nuove cariche, previo l' esperimento della conferma di ogni individuo che non compie il biennio del suo officio. L' esperimento sarà a voto segreto.  
 §. 26. La non conferma non arreca disdoro, né disapprovazione per quegli che dimetta la carica. La società lo esonera soltanto da un peso.  
 §. 27. Ogni socio ha il diritto di promuovere o provocare dall' Assemblea un voto di biasimo, ed anche la remozione dalla carica di chi ne fu investito, prima ancora del termine suespresso, appoggiando bensì la sua domanda su fatti gravi, comprovati da documenti certi. Quando per la domanda riguardi una Commissione, il voto e la remozione deve esser diretta contro la Commissione in massa, e non mai contro i singoli membri che la compongono.  
 §. 28. Oltre le suddette cariche tutte onorarie, la società avrà un inserviente Custode Portiere, stipendiato, da scegliersi dal Consiglio nel numero degli Zappatori, quando fra questi vi sia chi ne abbia avanzata domanda; altrimenti sarà in facoltà del Consiglio stesso di scegliere un individuo qualunque idoneo e capace.  
 §. 29. La società avrà un locale da condursi in locazione, capace a contenere comodamente tutti i Soci, anche nel caso di Assemblea Generale. Il locale sarà garnito con modestissima decenza.  
 §. 30. Il Circolo si aprirà in ogni giorno indistintamente dalle ore nove antimeridiane, sino alla mezza notte.  
 §. 31. Dall' apertura giornaliera del Circolo sino

alla sua chiusura serale, vi assisterà di guardia uno fra Soci Zappatori, del rango dei comuni; esclusi soltanto i Membri componenti il Consiglio. Ad ogni primo di mese verranno affissi i nomi di coloro che dovranno prestare il servizio in ogni giorno; la lista verrà fatta dal sotto Segretario progressivamente coll' ordine stesso in cui i soci Zappatori sono ascritti nel ruolo. Egli dipenderà dagli ordini del Presidente, o di chi lo rappresenta, indistintamente dai Membri componenti la Commissione di Sala.  
 §. 32. Niun estraneo alla società potrà avere ingresso al Circolo, se non presentato da un Socio che ne abbia fatta in prevenzione una parte al Presidente, o ad un Membro componente la Commissione di Sala.  
 §. 33. Ogni estraneo, che non abbia stabile domicilio in Roma, potrà ottenere dal Presidente, sopra domanda di un Socio appoggiata da un membro della suddetta Commissione, un biglietto d' invito per la durata di giorni 20 da reiterarsi. Quegli che volesse essere socio temporaneo pel lasso della permanenza in Roma, pagherà mensilmente la doppia tassa; senza aver diritto d' interloquire e di votare nell' Assemblea Generale, potendovi però assistere egualmente che gli altri Soci.  
 §. 34. Qualunque Socio Zappatore cessasse di appartenere al Corpo, quando egli non vi abbia dato causa per mali portamenti, non solo può appartenere alla società; ma bensì potrà ricoprire le cariche tutte riservate ai Soci Zappatori, tranne quelli di Presidente, Vice Presidente e di Questore.  
**TITOLO II.**  
*Diritti e doveri di ogni Socio.*  
 §. 35. È officio di tutti i soci indistintamente di coadiuvare per quanto sia in loro l' incremento, e ben essere della società, porgendosi a vicenda la mano fratellevole per sollevarsi nel reciproco bisogno, essendo questo lo scopo principale della istituzione del Circolo. Ogni socio pertanto è in dovere di frequentare il Circolo, per quanto glielo permettano le personali incombenze, cercando il vicendevole miglioramento intellettuale, secondo i dettami della buona morale.  
 §. 36. Ogni socio è tenuto strettamente ad un rispetto eguale verso tutti e ad una mutua benevolenza; rammentando che non vi è fratellanza senza unione; e che nell' unione soltanto è racchiusa la forza.  
 §. 37. La volontà dei più, è legge; questa verrà espressa per mezzo del voto. Il voto che tocca personalità deve essere segreto, fuori di questo caso è sempre pubblico, manifesto.  
 §. 38. Ogni mozione verrà posta a discussione nell' Assemblea, purchè abbia l' appoggio di due altri individui, oltre il proponente. Ogni socio gode libera la discussione, ed ha la parola ordinata per precedenza di richiesta.  
**TITOLO III.**  
*Dei Soci.*  
 §. 39. Tutti i Zappatori descritti in una nota dai rispettivi Sergenti sono soci di diritto, e verranno iscritti nel relativo registro. Gli altri militi statisti possono esserlo egualmente, osservate le forme prescritte dal §. 4; e sempre che siano presentati come al §. 79. La decisione del Consiglio in ordine all' ammissione dei soci Zappatori è inappellabile.  
 §. 40. I soci Zappatori in qualunque tempo ascritti pagheranno la tassa d' impianto in ragione della corrisposta di un mese. I soci fondatori contribuiranno a pagare la quota ordinaria col mese di gennajo del corrente 1849. Quelli Zappatori che verranno ascritti dappoi, pagheranno per ingresso tanto tasse mensili, quanti mesi sono decorsi da quello di gennajo 1849 al giorno dell' ammissione. Dal mese di luglio detto anno in poi; l' ingresso è stabilito in soli sei tasse mensili.  
 §. 41. La società sarà obbligatoria per un anno; chi vorrà cessare deve darne rinunzia scritta nelle mani del Segretario Generale, prima che spiri l' undecimo mese. In caso contrario sarà obbligatoria per altri 12 mesi.  
 §. 42. Quel socio che intendesse di trasportar fuori di Roma il suo domicilio, dovrà dichiarare nel modo suddetto se intenda proseguire nella società; in caso che no, è obbligato per la tassa di soli due mesi, compreso quello in cui verrà presentata la dichiarazione.  
 §. 43. Il socio, che rimanga arretrato nel pagamento di due tasse mensili, verrà avvertito con lette-

ra del Presidente della Commissione Amministrativa, e se persista nella morosità, subito dopo la scadenza del terzo mese, la Commissione stessa ne farà rapporto al Consiglio per quelle deliberazioni che s'immora prudenti a seconda della circostanza, quando non creda di ordinare la esclusione del renuente dalla società, ed il cancellamento del di lui nome del ruolo.

§. 45. L'Assemblea Generale, sulla mozione della Commissione di ammissione, può ordinare venga tolto dal ruolo dei soci il nome di quell'individuo che risultasse tocco da legale pregiudizio infamante, o fosse pregiudicato nella pubblica morale opinione. Similmente sulla mozione della Commissione di sala può per fatti gravi decretare contro ogni socio un'ammonizione, l'allontanamento temporaneo, ed anche l'espulsione.

§. 46. La morte di un socio tronca ogni obbligazione.

§. 47. Nessun socio può pretendere rimborso di pagamenti, o offerte fatte, che restano di proprietà del Circolo.

§. 48. Una tabella, da rimarsi a perpetua memoria, appesa nella sala dell'Assemblea, indicherà il nome dei Zappatori che fondarono la società del Circolo.

TITOLO IV.

*Del Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, sotto Segretario, Cassiere, Contabile, sotto Contabile, Archivista, ed Aggiunti ai Segretarij.*

*Del Presidente.*

§. 49. Il Presidente è il Capo del Circolo e del potere esecutivo; ha la direzione e la polizia dell'Assemblea Generale; concede la parola nelle discussioni ai Membri per ordine di richiesta: richiama all'ordine chi nel discutere non si attenga alle forme prescritte dai regolamenti; chi si allontana di troppo dalla questione; avverte, ed anche reprime in nome dell'Assemblea, tutti quei soci che dimenticassero le regole di civiltà e convenienza. Se egli stima di non poter ricondurre l'ordine turbato, scioglie legalmente l'Assemblea, e si allontana. L'Assemblea però di diritto si riunisce nel di seguente per continuare le deliberazioni diretta dal medesimo, o dal vice Presidente.

§. 50. In mancanza del Presidente o vice Presidente e l'Assemblea sarà presieduta da uno dei Presidenti delle Commissioni, tenendo l'ordine di preferenza come sono descritte nel §. 15.

§. 51. In concorso coi Deputati di sala, accoglie e riceve in nome del circolo tutte le persone estranee che ottennero di accedervi, le notabilità, rappresentanze e deputazioni. Trattandosi di rappresentanze, messaggi, e deputazioni ne comunica lo scopo all'Assemblea, del cui voto è l'interprete presso le medesime.

§. 52. Il Presidente ha un voto eguale agli altri soci. Non può prendere parte attiva nelle discussioni, deve soltanto dirigere, delucidare, rettificare, e riepilogare. Ha però diritto ad ogni mozione, e perciò alla relativa discussione: in questo caso per la durata della proposizione da lui discussa deve cedere la direzione dell'Assemblea al vice Presidente, ed in mancanza di questo a chi è chiamato a presiederla col disposto dei §§. 15, 50.

§. 53. Nel voto per seduta e levata, dichiara se v'è dubbiezza.

§. 54. Ha la facoltà d'invitare in iscritto ad intervenire al circolo qualunque non socio; prevenendone contemporaneamente la Commissione di sala, se l'invito si dovesse estendere al di là di tre giorni, e sempre nei limiti del §. 34.

§. 55. Pone la sua firma sopra quella del Segretario negli atti e documenti, che sono d'ingerenza dell'Assemblea Generale.

*Del vice Presidente.*

§. 56. Il vice Presidente, in mancanza del Presidente, ne fa le veci. Tutte le soprascritte regole sono a lui applicabili.

*Del Vessillifero.*

§. 57. Il Vessillifero è quegli che vien destinato a portare la bandiera del Circolo da custodirsi nel locale delle riunioni. In mancanza di questo, il Presidente nomina altro individuo Zappatore a farne le veci.

*Del Segretario generale.*

§. 58. Il Segretario Generale dirige il sotto Segretario, ed i due aggiunti. Egli è custode del suggello della società; redige tutti i verbali delle adunanze generali. In ogni adunanza fa lettura del verbale di quella precedente, lo rettifica, quindi cura la protocollazione del medesimo. Conserva e custodisce gli stessi verbali, e così i verbali e le risoluzioni di ogni Commissione, tutti gli atti e documenti giustificativi, protocollati che siano, sino all'uscir di carica; nel qual tempo li consegnerà all'Assemblea che gli ne farà ricevuta; in caso di conferma, consegnerà quelli del primo anno col compiersi del medesimo. Commette al Portiere Custode l'invio delle nomine delle cariche, scritti, e spedizioni interessanti la società. Ha la corrispondenza della medesima; stende contratti nell'ordine e modo stabilito in adunanza generale, o dal Consiglio. Pone la sua firma dopo quella del Presidente del Circolo negli atti e documenti che lo riguardano. Cessando dalla carica deve dirigere per tutto il mese susseguente alla sua uscita il nuovo Segretario Generale.

*Del sotto-Segretario.*

§. 59. Il sotto-Segretario è diretto dal Segretario Generale, e tiene i seguenti ruoli.

1. Un ruolo obbligatorio dei soci su cui iscrive nome, cognome, professione, domicilio, e patria del socio, e le relative osservazioni.

2. Un ruolo in cui iscrive i soci temporanei.

3. Un ruolo in cui riceve i nomi e le condizioni dei proponendi all'ammissione.

4. Un ruolo in cui iscrive il nome degli invilati come ai §§. 34 e 54.

§. 60. Rimette alla Commissione di Ammissione le proposte dei soci, e se ammessi ne spedisce la lettera di nomina. Redige gli ordini del giorno, e conserva la lista delle proposizioni da portarsi all'Assemblea Generale, od al Consiglio. Supplisce e coadiuva il Segretario Generale.

*Del Cassiere.*

§. 61. Il Cassiere ha l'ingerenza di ricevere tutte le esazioni del Circolo; ha in custodia la cassa, di cui tiene un libro d'introito ed esito.

§. 62. Il Cassiere non potrà ritenere in mano oltre a sc. 50; il superfluo dovrà essere immediatamente versato in una cassa da destinarsi ad arbitrio della Commissione di amministrazione.

§. 63. Fa i pagamenti agli ordini dei Presidenti delle Commissioni di Amministrazione o di Sussidio, quando siano contrasfirmati da due Membri della relativa Commissione; agli ordini del Presidente del Circolo viduati dal Segretario generale, o da chi per esso, e da due Membri del Consiglio, quando i sussidj accordati, relativamente ad ogni individuo, superino per ragione di somma le facoltà della Commissione. Ha in custodia il bollettario delle ricevute che devono essere da lui firmate.

§. 64. Nel fine di ogni trimestre darà conto alla Commissione Amministrativa della sua gestione. A richiesta della Commissione stessa sarà tenuto renderlo in ogni tempo.

§. 65. La esazione della tassa mensile da contribirsi dai Soci, viene affidata ai rispettivi sergenti di ogni battaglione; questi dovranno usare di ogni solerzia pel pronto incasso, e fare il versamento dell'esatto; prima dello spirare di ogni mese, nelle mani del Cassiere, dando contemporaneamente discarico del non esatto in appositi fogli portanti la indicazione del mese, i quali verranno dal Cassiere conservati con un numero progressivo.

§. 66. Il Cassiere è obbligato direttamente all'esazione delle corrisposte dei soci non Zappatori. Quando il numero sia eccedente, a giudizio della Commissione Amministrativa, potrà essere coadiuvato da altro soggetto da nominarsi da essa.

*Del Contabile.*

§. 67. Il Contabile è incaricato a tutto ciò che concerne la contabilità. Stenderà il rapporto alla Commissione Amministrativa su del conto da rendersi dal Cassiere trimestralmente, coadiuvando la Commissione stessa per la formazione dei preventivi e rendiconti qualunque.

*Del sotto-Contabile.*

§. 68. Al sotto-Contabile sono applicabili le suddette disposizioni, dovendo rappresentare, e coadiuvare il Contabile.

*Degli Aggiunti al Segretario Generale, e sotto-Segretario.*

§. 69. Gli Aggiunti rappresentano il Segretario Generale, e sotto-Segretario in mancanza dell'uno o dell'altro. Il primo aggiunto coadiuverà il Segretario Generale, il secondo aggiunto il sotto-Segretario. Ambidue in caso di bisogno si presteranno cumulativamente.

*Dell' Archivista.*

§. 70. L'Archivista tiene l'Archivio dove si depositano tutte le carte o i documenti della società. Ha in custodia i libri, i giornali, le carte, e i disegni. Tiene corrispondenza per associazione de' libri e giornali; ne firma i rispettivi contratti, contenendosi però nei limiti prescritti dalla Commissione di Amministrazione, dal Consiglio, o dall'Assemblea generale. Rende ostensibili le carte e i documenti ad ogni socio; e con ordine scritto dal Segretario, permetterà che ogni socio se ne estragga la relativa copia. Non renderà però ostensibile, nè farà copiare, i documenti relativi alla Commissione di soccorso e sovvenzione, senza un ordine in iscritto del Presidente del Circolo.

§. 71. Tiene un'esatta nota di tutti i documenti, carte, libri, disegni, e giornali. Tiene altra distinta e separata nota di tutti i doni ed oblazioni fatte alla società in oggetti e numerario; indicandone il donatore, ed altri particolari.

§. 72. Quest'ufficiale, avuto riflesso alla qualità dell'ufficio, può essere confermato in ogni anno nella carica.

§. 73. Sopra domanda dell'Archivista, e conoscenza il bisogno, la Commissione amministrativa, potrà nominargli, stabilmente o precariamente, un aggiunto che lo rappresenti, e coadiuvi; osservato in ordine all'aggiunto quanto è prescritto per l'Archivista. L'aggiunto non avrà voto deliberativo in Consiglio, o nelle riunioni delle Commissioni, se non quando manchi l'Archivista, ed intervenga per rappresentarlo.

TITOLO V.

*Delle Commissioni.*

*Commissione Amministrativa.*

§. 74. La Commissione Amministrativa è incaricata di tutto ciò che concerne l'amministrazione della Società. Il presidente di questa è incaricato alla sorveglianza degli interessi, al risparmio delle spese, al mantenimento di ogni mobile o consumibile della società. Sottoscrive, e fa contratti tenendosi sempre però nelle condizioni, modo e forme proposte dalla Commissione amministrativa; o sanzionato, e decretate dall'Assemblea generale, o dal Consiglio, se trattasi di cose straordinarie. Tiene inventario di ogni oggetto acquistato di proprietà del Circolo, notandone le sostituzioni, permutazioni, aggiunte, e riparazioni; le quali, ove siano di tenue entità, ordina e fa eseguire senza preventivo assenso della Commissione. Riceve e tiene una det-

tagliata o distinta nota di tutti i doni ed oblazioni accettate dalla società: se in numerario, lo versa in mano del Cassiere; se in mobili, restano sotto la sua custodia; se in opere letterarie, carte, disegni ecc. lo passa all'Archivista. Nei giorni 15 Gennajo e Luglio di ciascun'anno irrevocabilmente, la Commissione Amministrativa affiggerà nella sala delle adunanze il rendiconto del semestre scorso, ed il preventivo pel semestre avvenire, introducendovi un fondo approssimativo per sovvenzioni e sussidj.

§. 75. La Commissione di sussidio e sovvenzioni, quindici giorni prima delle suddette due epoche per le affissioni, rende conto al Consiglio che ne emette il lodo motivato, che trasmette insieme al conto reso alla Commissione Amministrativa, che pone la cifra collaudata in esito, tutta in globo, sopprimendo il dettaglio ed il nome dei sovvenuti in conseguenza.

§. 76. I documenti relativi alla resa di conto si depongono, contemporaneamente all'affissione del conto reso, presso all'Archivista: questo li rende ostensibili attenendosi strettamente al disposto del §. 70.

§. 77. Nei successivi giorni 20 Gennajo, e 20 Luglio, cioè cinque giorni dopo l'affissione suddetta, l'Assemblea Generale è convocata di diritto senza bisogno d'intimo per deliberare in proposito. L'Assemblea Generale delibererà sui rendiconti e preventivi semestrali.

*Della Commissione di Ammissione.*

§. 78. La Commissione di Ammissione riceve dal sotto Segretario della Società una nota de' proponendi estratta dal rispettivo ruolo, e la Commissione con suo rapporto la trasmette al Consiglio. Ammessi i soci, la Commissione ne ritorna la nota al sotto-Segretario per spedirne le lettere di nomina.

§. 79. La Commissione non potrà prendere in considerazione la domanda di ammissione, ed il sotto-Segretario deve rifiutarsi a riceverla, se questa, oltre la sottoscrizione dei due proponenti, non è contrassegnata di proprio pugno da chi brama di essere eletto.

§. 80. Chi dal Consiglio non è reputato adatto all'ammissione, non potrà mai in verun tempo essere riproposto.

§. 81. La Commissione d'Ammissione, ed il Consiglio, in nessun caso, e sotto qualunque pretesto, possono essere interpellati a rendere ragione, ed a rispondere del loro operato. Essi godono in tutta la pienezza la fiducia del Circolo.

*Della Commissione di Soccorso o Sovvenzione.*

§. 82. Lo scopo della Commissione è quello di soccorrere chi ne abbia bisogno, procacciandogli lavoro, col interessare primieramente i Capi d'Arte appartenenti alla Società, e col procurarglielo presso altri direttamente od indirettamente, usando della filantropia di qualunque fra li soci; ovvero coi fondi della Società chi ne sia meritevole, o giustifichi l'assoluto bisogno.

§. 83. Le sovvenzioni pecuniarie sono riservate pei soli soci zappatori.

§. 84. Le domande saranno presentate alla Commissione col mezzo dei rispettivi Sergenti, che dovranno interpellarsi in proposito.

§. 85. La Cassa di sovvenzione si aprirà soltanto terminato il quarto mese dopo la riscossione delle rate mensili. La Commissione legalmente rigetta la domanda di sovvenzione, se cinque Membri siano riuniti; potrà ammetterla se in numero di tre soltanto. In caso di ammissione di una domanda maggiore di sc. 3, ne farà rapporto motivato al Consiglio. Frattanto potrà rilasciare l'ordine di pagamento sino alla concorrenza della 3 scudi. Se il soccorso è maggiore della sc. 10 verrà egualmente lasciato l'ordine di pagamento dal Consiglio, se lo approva, sino alla suddetta somma: pel di più ne verrà interpellata l'Assemblea Generale che ne delibera.

§. 86. La Commissione conserva tutti gli atti; e documenti di sua pertinenza; li trasmette ogni semestre alla Commissione Amministrativa assieme al rendiconto come al §. 73.

§. 87. È vietato ad ogni socio, singolarmente istitutore, nella sala del Circolo delle particolari collette e sovvenzioni sotto qualunque pretesto, come ancora proporre pecuniarie riffe, lotterie ec.

*Della Commissione di Sala.*

§. 88. Ogni singolo componente la Commissione di Sala, ha la sorveglianza della Disciplina interna della Società: ha cura che la morale, le convenienze sociali, e la buona educazione, non venga da alcuno offesa. S'interpone amichevolmente nelle trasmodate particolari conversazioni. Allontana col mezzo del Custode Portiere quegli estranei che, senza permesso, s'introducessero nelle sale del Circolo.

§. 89. Ogni membro riceve ed introduce nelle Sale chi ne ha regolare invito, e le notabilità, e rappresentanze estranee al Circolo: le presenta alla società, ed Assemblea, ed in concorso del Presidente ne fa tutti gli onori, e convenevoli.

TITOLO VI.

*Delle Assemblee generali.*

§. 90. In ogni prima domenica di mese si riunirà l'Assemblea Generale nelle ore della sera, a cui corra l'obbligo ad ogni Socio d'intervenire. Ogni mozione verrà proposta, e discussa, tranne i casi d'urgenza, nella prima tornata; o in altra da stabilirsi dal Presidente, prima che l'Assemblea si disciolga, le quante volte non fosse volontà dell'Assemblea il discuterla sull'istante.

§. 91. Tre giorni prima della riunione dell'Assemblea, a cura del sotto-Segretario, verrà affisso nella sala l'ordine del giorno, indicante le materie da discutersi, o deliberarsi.

§. 92. Siccome per tal mezzo è ad ognuno concessa la facoltà di poter saper ciò che si vuol trattare, così resta fisso e determinato per legge, che ogni Assemblea si ritiene legale ed il voto legittimo, ed ob-

bligatorio per gli assenti (i quali alla loro negligenza devono attribuire la mancanza del voto), allorché nell'adunanza concorre l'intervento di 30 socj nell'apertura della discussione e quello di 40 nella relativa votazione.

§. 93. Nelle riunioni straordinarie, e che attesa l'urgenza, potranno aver luogo, dovrà 24 ore almeno prima dai Segretari spedirsi un biglietto d'invito a tutti i socj, con indicazioni sommarie dell'oggetto pel quale si richiama la loro presenza, e col giorno e l'ora dell'Adunanza.

§. 94. Ogni Assemblea, qualora sia presente il numero legale dei socj, viene aperta con la lettura del verbale dell'ultima adunanza, il quale, dopo rettificata ed approvazione, viene firmato dal Presidente, e Segretario Generale.

§. 95. Ogni mozione viene accolta o rigettata per mezzo del voto. Il voto si dà approvando per levata, o escludendo per seduta. Avrà luogo a richiesta di ogni socio la controprova. Se il Presidente dichiara che v'è dubbio, si passa alla votazione per mezzo di palle bianche per l'inclusiva, di nere per l'esclusiva.

§. 96. Sulla domanda di tre socj presenti si ordina l'appello nominale prima di passare alla votazione.

§. 97. L'adesione, od il rifiuto risultante da un voto sopra la metà di quelli dei soci presenti e votanti, costituisce la legittimità della votazione: in caso di parità si torna immediatamente a votare. Nella nomina delle cariche in parità di voti, la carica è conferita per sortizione.

§. 98. Per non accettazione, per morte, e cessazione qualunque di un socio dalla carica, si verrà ad una nuova elezione; ed intanto provvisoriamente subentra quegli che immediatamente gli succede nella maggioranza de' voti.

#### TITOLO VII.

*Della riunione del Consiglio e delle Commissioni.*

§. 99. Il Consiglio si aduna ogni qualvolta sia di bisogno. Le riunioni ordinarie sono in tutte le Domeniche nelle ore della sera. Sono applicabili a queste riunioni li §§. 90. 94. 95. 97. in ordine alle Assemblee Generali.

§. 100. Le Commissioni si riuniscono esse pure in ogni tempo, quando il bisogno lo richieggia, e, per regola, in tutti i giovedì nelle ore della sera. Sono applicabili anche per queste i paragrafi richiamati nel numero antecedente.

§. 101. Per le riunioni straordinarie del Consiglio e delle Commissioni i Membri non presenti verranno avvertiti, d'ordine del Presidente, con intimo da trasmettersi loro a mezzo del Custode Portiere.

#### TITOLO VIII.

*Degl' Inservienti stipendiati.*

§. 102. Vi sarà un Custode Portiere, che dipende principalmente dal Presidente del Circolo, non che da quelli delle Commissioni, e dagli altri ufficiali. Il Presidente del Circolo, e quelli delle Commissioni, il Segretario, sotto Segretario, ed indistintamente i Deputati alla sala potranno, per giusti motivi, ordinare la sospensione del Custode Portiere, ed il ritengo del relativo salario. Questa misura in linea di pena non potrà estendersi al di là di giorni 5. In caso di più grave mancanza, è all'Assemblea Generale il decidere una maggiore sospensione, o l'allontanamento, o l'espulsione.

§. 103. Dovrà prestare il servizio nell'interno del locale del Circolo, e portare tutte quelle lettere che gli venissero consegnate dai rappresentanti la società da cui dipende; sarà suo carico il portare gl'intimi che gli verranno consegnati per le convocazioni dei socj, facendone la consegna regolare ai rispettivi sergenti dei Battaglioni: a cura dei quali saranno immediatamente diramati ai singoli socj Zappatori. Per i socj non Zappatori si porteranno dallo stesso Custode Portiere ai rispettivi domicili. Eseguirà quanto gli venga ordinato dai Presidenti delle singole Commissioni.

§. 104. Quando l'urgente necessità lo richieggia, potrà esser coadiuvato, momentaneamente, come sarà disposto, a seconda del caso, da chi dovrà valersi della di lui opera.

#### TITOLO IX.

*Del Giuoco.*

§. 105. Per regola generale sono proibiti tutti i giuochi di resto e di azzardo. Sono incaricati i Membri componenti la Commissione di sala a redigere un apposito regolamento, che approvato dall'Assemblea Generale, formerà parte integrante del presente Statuto, e verrà affisso alla sala, perchè ognuno indistintamente vi si uniforimi. Così egualmente dalla stessa Commissione verrà redatto ed affisso altro regolamento, al quale dovrà uniformarsi pienamente il Custode Portiere pel servizio giornaliero nei locali della riunione.

#### TITOLO X.

*Disposizioni transitorie.*

§. 106. Essendosi dal Supremo Governo approvata la formazione del Battaglione universitario; i Zappatori di questo corpo eletto, che racchiude le più belle speranze di Roma e dell'Italia, sono Socj di diritto, e godono di tutti i privilegi riservati ai Zappatori della Civica Romana. Queste disposizioni sono comuni anche ai Zappatori che appartengono alla Legione Romana.

§. 107. Il presente Statuto letto ed approvato a maggioranza di voti in Assemblea Generale, è legge fondamentale ed obbligatoria per ogni Socio del Circolo.

§. 108. Con ciò non è vietato ai medesimi di promuovere in iscritto quelle variazioni che si credessero necessarie ed acconce alla circostanza, le quali verranno discusse e deliberate, semprchè abbiano l'appoggio di 12 firme almeno; e così potrà chiedersi la rinnovazione dello Statuto, le quante volte sia la pro-

posta appoggiata da 50 firme almeno. Nell'uno o nell'altro caso, le firme saranno di Socj Zappatori.

§. 109. Sino a che le riforme non siano poste in attività, sarà legge il presente Statuto.

§. 110. Tutti quegli Uffiziali, che per ragione della loro carica avessero in custodia denaro, carte, ed oggetti qualunque, spettanti alla Società, nel cessar dall'ufficio, ne fanno una dettagliata consegna a colui che gli subentra; ed il relativo verbale, protocollato che sia, si conserva in Archivio.

§. 111. Tanto chi dà la consegna, quanto chi la riceve, può pretendere una copia del verbale suddetto da rilasciarsi dall'Archivista, che a comprova vi apporrà la sua firma.

§. 112. I figli dei Socj Zappatori giunti che stiano all'età di anni 18. potranno essere ammessi colle forme del §. 4. a far parte della Società. Essi godranno di tutti i privilegi concessi ai loro padri.

§. 113. Verificandosi la morte di un Socio Zappatore, il Sergente dal Battaglione a cui appartiene, ne dà immediatamente avviso al Presidente del Circolo; d'ordine del quale s'intimano, nel modo espresso nel §. 103, tutti gli Zappatori, i quali accorreranno per accompagnare il loro fratello defunto al luogo dell'associazione, o del deposito.

La Commissione di sussidj provvederà a quanto occorra per la decenza del trasporto, quando il defunto non appartenga a qualche Confraternita che se ne incarichi, o la famiglia di lui fosse assolutamente sprovvista di mezzi.

§. 114. Pei casi non preveduti, o nascendo dubbio sulla interpretazione delle presenti leggi statutarie, verrà provveduto e deciso dal Circolo in Assemblea generale.

§. 115. Il presente Statuto sarà mosso a stampa, e ne verrà consegnata copia ad ogni socio all'atto del suo ingresso, onde possa averne presente il contenuto: due copie rimarranno sempre affisse nella sala delle riunioni.

I Componenti la Commissione incaricata a redigere lo Statuto Fondamentale del Circolo.

NAPOLEONE GHEDINI  
ALFONSO MUZZARELLI  
GIUSEPPE CASANOVA  
GIAMBATTISTA FONTANA  
DOMENICO TICIATI.

Letto all'Assemblea generale adunata nelle terme di Caracalla, e dalla medesima approvato con pienezza di voti, la mattina di questo giorno 6 Gennaio. 1849.

*I Sergenti dei singoli Battaglioni.*

Battaglione I. NAPOLEONE GHEDINI  
II. VINCENZO MASSIMI  
III. GIAMBATTISTA PUPILLI  
IV. LUCA BARBOSI  
V. ANGELO DEANGELIS  
VI. GIAMBATTISTA FONTANA  
VII. GIUSEPPE CASANOVA  
VIII. FRANCESCO VASSALLI  
IX. DOMENICO TICIATI  
X. XI. e XII. GAETANO BERNARDINI  
XIII. ANDREA SALESI  
XIV. PIETRO GUGLIEMMETTI.

Li 18 Gennaio 1849.

*Vista l'istanza del Corpo dei Zappatori della Guardia Civica Romana per ottenere l'approvazione del Reg. per la fondazione di una Società, o Circolo Militare in questa Città;*

*Visto lo stesso Reg. fondamentale per la Società, che avrà titolo di Circolo Militare dei Zappatori della Guardia Civica Romana;*

*Ritenuto essere utile e convenevole che i Cittadini di qualunque condizione si uniscano a ricreare lo spirito, non che a comunicarsi le cognizioni intellettuali, e morali;*

*Si approva il Regolamento qui inserito, ed il Presidente, il quale a forma del Reg. stesso dovrà scegliersi fra i Socj, avrà la responsabilità della precisa esecuzione, nè permetterà alcuna variazione, se prima non sia approvata dal Governo.*

*Dovrà dare indicazione del luogo ove si stabilirà la Società e del nome dei Socj che la compongono nella istituzione.*

*Trimestralmente indicherà le variazioni che potessero avvenire nel numero dei Socj.*

*Sarà egualmente obbligato di avvertire l'Autorità Governativa delle straordinarie adunanze, che si volessero tenere, oltre quello stabilite ec.*

*Il Ministro dell'Interno*

C. ARMELLINI.

### LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

PER GLI STATI ROMANI

Ritenuta l'urgenza di stabilire una legge sulla mobilitazione della Guardia Civica, e sui Corpi speciali.

Visti i relativi Regolamenti redatti dal Ministero dell'Interno.

DECRETA:

Che abbiano vigore di legge per ogni effetto i seguenti regolamenti per la mobilitazio-

ne della Guardia Cittadina e Corpi speciali che formano parte della medesima.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze, e delle Armi sono incaricati dell'esecuzione.

Fatto in pieno Consiglio questo giorno 1. Febbraio 1849.

C. E. MUZZARELLI  
C. ARMELLINI  
F. GALEOTTI

L. MARIANI  
P. STERBINI  
P. CAMPELLO.

### REGOLAMENTO

PER MOBILIZZARE LA GUARDIA CIVICA

#### TITOLO PRIMO

MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA CIVICA PER SERVIZIO DI DISTACAMENTO.

#### SEZIONE I.

*Del modo di chiamare li distaccamenti, e del loro servizio.*

Art. 1. La Guardia Civica deve fornire distaccamenti nei seguenti casi.

§. 1. Quando la Forza politica e la Linea non bastino al bisogno, la Guardia Civica deve fornire in distaccamenti quel numero d'uomini che occorre per scortare da una Città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato, e per prestare mano forte alla scorta degli accusati, dei condannati e di altri prigionieri.

§. 2. Deve pure fornire distaccamenti in aiuto delle Comuni, dei distretti, e delle Provincie limitrofe dove l'ordine pubblico fosse minacciato e turbato da movimenti sediziosi, e dalle incursioni di ladri, briganti ed altri malfattori.

Art. 2. Allorché avverrà che si debba portar soccorso da un luogo all'altro per preservare e ristabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, li distaccamenti della Guardia Civica saranno requisiti dai Governatori locali, se trattasi di agire nei limiti territoriali della propria giurisdizione; dai capi delle Provincie, se trattasi di operare dentro la Provincia.

Quante volte faccia d'uopo agire al di là dei confini della propria Legazione o Delegazione, una Ordinanza Ministeriale lo autorizzerà.

In caso di urgenza, e sulla domanda scritta dal Capo della Magistratura del luogo in pericolo, e dove non abbia residenza né un Governatore, né un Vice-Governatore, i Gonfalonieri e Priori delle Comuni limitrofe, dove egualmente non risiedono Autorità governative potranno fornire uno o più distaccamenti della Guardia Civica, cui si potrà ingiungere di recarsi immediatamente sul punto minacciato; salvo a dar parte contemporaneamente all'autorità superiore del movimento eseguito, e dei motivi che lo determinarono.

Nelle comuni ove risiedono Governatori o Vice-Governatori appartiene esclusivamente a questi o ai loro supplenti quanto in loro mancanza si è attribuito ai Gonfalonieri e Priori.

In tutti questi casi li distaccamenti della Guardia Civica non cesseranno d'esser soggetti alla Autorità Governativa, e le Autorità militari non ne prenderanno il comando senza ordine dell'Autorità Governativa medesima.

Nel caso che la Guardia Civica mobilitata avesse ad impiegarsi nel servizio di piazza, si dovrà osservare quanto è prescritto dall'Art. 68 e 69 del regolamento per la Guardia Civica 30 luglio 1847.

Art. 3. Quando la Guardia Civica è chiamata a fare un servizio di distaccoamento, come nei casi preveduti dagli articoli precedenti, nell'ordine di mobilitazione verrà determinato il numero dei Militi che abbisognano.

Art. 4. Fatta la richiesta a forma dei precedenti articoli, l'Autorità Governativa, e in sua mancanza il Capo della Magistratura assistito dal Comandante della Guardia Civica di ciascun Comune, e dal Comandante di battaglione di più Comuni riunite, se l'urgenza lo permette, formerà li distaccamenti scegliendoli fra gl'individui iscritti sul ruolo del servizio ordinario, avvertendo di preferire se è possibile i celibi, ed i più giovani.

Art. 5. Quando i distaccamenti della Guardia Civica s'allontaneranno dal loro Comune per più di ore 12, verranno pareggiati nel soldo e nel trattamento al Corpo politico.

Gli Uffiziali e Sotto-Uffiziali avranno il soldo dei Comuni, non che il soprassoldo godranno egualmente dei foraggi, purchè la loro marcia abbia luogo realmente a cavallo.

Art. 6. Li distaccamenti nell'interno della Provincia non potranno esser richiesti di servizio fuori del loro domicilio per più di dieci giorni dal Governatore, e per più di venti dal Capo della Provincia. Un'Ordinanza Ministeriale potrà prolungare il tempo di questo servizio.

#### SEZIONE II.

*Della disciplina dei contingenti mobilitati.*

Art. 7. Allorché in conformità degli Articoli antecedenti la Guardia Civica dovrà fornire dei distac-

camenti per la conservazione dell'ordine interno le pene disciplinate sono stabilite nel seguente modo.

*Per gli Ufficiali.*

1. I semplici arresti fino a dieci giorni.
2. L'ammonizione con inserzione nell'ordine del giorno.
3. Gli arresti di rigore fino a sei giorni.
4. La prigione non più di tre giorni.

*Per i sotto-Ufficiali, Caporali e Comuni.*

1. La consegna per dieci giorni al più.
2. L'ammonizione con inserzione nell'ordine del giorno.
3. La prigione semplice fino a sei giorni.
4. La prigione di rigore, ossia segreta, da uno a quattro giorni.

Art. 8. Gli arresti di rigore, la prigione, e l'ammonizione colla inserzione nell'ordine del giorno non possono infliggersi che dal Capo del Corpo; le altre pene potranno esserlo da qualunque Superiore al suo inferiore; con che però debba darne conto nelle 24 ore, osservando la debita trafila, restando fermo quanto è prescritto nell'Art. 104 del regolamento 30 Luglio 1847. La privazione del grado per le cause annunziate negli articoli 101 e 104 del medesimo sarà pronunziata da un Consiglio di disciplina, secondochè viene stabilito alla sezione prima, tit. VII. Per tutti li distaccamenti formati dalle Guardie del medesimo distretto non vi sarà che un sol Consiglio di disciplina.

Art. 9. Se un Milite Civico designato a far parte d'un distaccamento ricuserà di ubbidire all'intimo, o abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto innanzi al Consiglio di disciplina, e punito colla prigione che non potrà eccedere il mese; dove si tratti di un Ufficiale, basso Ufficiale e Caporale sarà inoltre privato del suo grado.

Art. 10. Tutte le volte che i distaccamenti della Guardia Civica saranno mobilizzati in sussidio dell'Esercito anderanno soggetti alla disciplina militare ed ai Tribunali militari. Ciò non ostante se un Milite Civico ricuserà ubbidire alla chiamata, la punizione non potrà eccedere sei mesi di prigione. Nel caso poi che un Milite abbandoni senza permesso il Corpo, la punizione potrà estendersi fino a tre anni di prigione, secondo la gravità del caso medesimo.

**TITOLO SECONDO**

DEI CORPI DI GUARDIA CIVICA MOBILIZZATA,  
IN SUSSIDIO DELL'ESERCITO.

**SEZIONE I.**

*Chiamata e servizio dei corpi mobilizzati.*

Art. 11. La Guardia Civica è obbligata a fornire i suoi contingenti per la difesa delle fortezze, delle coste, e delle frontiere dello Stato come Ausiliari dell'armata attiva. La durata del servizio di questi contingenti, come ausiliari dell'esercito, non potrà oltrepassare un anno.

Art. 12. Questi contingenti non potranno essere presi sulla Guardia Civica che in virtù d'una legge speciale emanata legalmente dal Governo, ed in caso di urgenza a mezzo di un'Ordinanza Ministeriale.

Art. 13. L'atto in virtù del quale la Guardia Civica è chiamata a fornire li contingenti pel servizio di guerra determinerà il numero degli uomini che si richiedono.

**SEZIONE II.**

*Designazione degli individui che devono concorrere alla formazione dei contingenti.*

Art. 14. In seguito della chiamata fatta in virtù d'una legge, o di un'Ordinanza Ministeriale conformemente all'art. 12, li contingenti della Guardia Civica si comporranno

1. Dei militi che si presentano volontariamente, e che siano dal Consiglio di arruolamento trovati idonei al servizio attivo.

2. Di quegli individui della Riserva, i quali in seguito di un ordine diretto dell'Autorità Governativa, e secondo il disposto dall'art. 14 del Regolamento 30 luglio si offriranno come volontari, e che saranno similmente trovati idonei al servizio attivo.

3. Se ciò non bastasse a completare il contingente richiesto, un'apposita legge sarà emanata, se l'urgenza e la gravità delle circostanze domandano di provvedere a una designazione speciale. Decretata la legge gli uomini saranno destinati secondo l'ordine prescritto nel seguente articolo.

Art. 15. La scelta dei Militi per comporre i contingenti verrà fatta dal Consiglio di arruolamento di ciascun Comune fra tutti gli iscritti su i ruoli del servizio attivo e di riserva sull'ordine che segue:

*Prima Classe.* Li celibi.

*Seconda Classe.* Li vedovi senza figli.

*Terza Classe.* Gli ammogliati senza figli.

*Quarta Classe.* Gli ammogliati con figli.

Esaurita la prima classe saranno chiamati quelli delle classi successive, finché sia formato il contingente.

Art. 16. Per la classe dei celibi quando essi non siano tutti chiamati, li contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun anno dai 18 ai 40 anni.

In ciascun anno la designazione sarà fatta secondo l'età.

Dai 18 ai 24 anni li vedovi e gli ammogliati saranno considerati come più anziani dei celibi di quest'anno.

In tutte le altre successive classi le chiamate saranno sempre fatte principiando dai meno anziani fino all'età dei 40 anni.

Art. 17. Il primogenito d'orfani di padre e madre, e minori; il figlio unico, o il figlio maggiore, o in difetto di figli il nipote, o il maggiore dei nipoti di una donna attualmente vedova, di un padre cieco o invalido, o di un vecchio settuagenario, dovranno costituire la quinta classe dopo l'esaurimento delle precedenti.

Il metodo sarà eguale a quanto fu stabilito per gli individui della seconda classe e successive.

Art. 18. I reclami contro le designazioni fatte dal Consiglio di arruolamento saranno portati innanzi al Consiglio di revisione.

Art. 19. Non sono atti al servizio dei contingenti distaccati

1. Li Militi Civici che non avranno la statura fissata dalla legge pel reclutamento dello Stato.

2. Quelli che infermità comprovante rendono inabili al servizio militare.

Art. 20. Dell'attitudine al servizio giudicherà un Consiglio di revisione, che dovrà riunirsi nel luogo ove si forma il battaglione.

Questo Consiglio sarà composto di sette membri, cioè:

Del Capo della Provincia con facoltà di delegare in sua vece un Consultore; di tre membri del Consiglio di arruolamento scelti dal Capo della Provincia tra li membri dei Consigli di arruolamento di quei Comuni che concorreranno alla formazione del battaglione; dell'Ufficiale superiore destinato al comando di questo Corpo; più di due Capitani scelti a sorte nel battaglione stesso.

Art. 21. Li Consigli di revisione giudicheranno anche dei motivi di esenzione relativi al numero dei figli.

Art. 22. Il Milite Civico destinato a far parte di un Corpo o contingente distaccato potrà venire supplito da un individuo che abbia la cittadinanza nello Stato; e un'età non minore di 18 e non maggiore di 40 anni; questo cambio però dovrà essere approvato dal Consiglio di revisione.

Art. 23. Se il cambio è chiamato a servire per suo proprio conto in un contingente della Guardia Civica, il sostituto sarà tenuto a fornire un'altro, o a marciare.

Art. 24. Il sostituto in caso di diserzione sarà responsabile del fatto del cambio.

Art. 25. Quando un milite civico scritto sul ruolo del servizio ordinario si sarà fatto sostituire in un contingente mobilizzato, non sarà per questo sciolto dall'obbligo di concorrere al servizio ordinario della Guardia Civica.

**SEZIONE III.**

*Formazione, nomine agli impieghi ed amministrazione dei contingenti mobilizzati.*

Art. 26. Li contingenti mobilizzati della Guardia Civica in forza degli articoli 11 o 12 saranno organizzati per Battaglioni o Legioni d'infanteria, o per Squadroni; o compagnie di altre armi.

Art. 27. Apposite Ordinanze Ministeriali determineranno l'organizzazione dei Battaglioni, Legioni, Squadroni, e Compagnie; il numero, il grado degli Ufficiali, la composizione, e l'istallazione dei Consigli di Amministrazione.

Art. 28. Nella prima organizzazione li Caporali, Sotto-Ufficiali, Sotto-Tenenti e Tenenti saranno eletti dalla Compagnia a maggioranza assoluta di voti, non di meno li Forieri, li Sargenti maggiori, e li Marescialli Capi, saranno designati dai rispettivi Capitani e nominati dal Capo del Corpo; gli aiutanti Sotto-Ufficiali saranno proposti da tutti i Capitani del Corpo e scelti parimenti dal Capo del Corpo stesso. Gli Ufficiali contabili, gli Ajutanti maggiori, li Capitani, e gli Ufficiali superiori saranno di nomina del Governo.

Art. 29. Gli Ufficiali la cui nomina è riservata al Governo potranno prendersi indistintamente dalla Guardia Civica, dall'esercito, o tra i Militari in ritiro.

Art. 30. Li contingenti della Guardia Civica mobilizzata in sussidio dell'esercito sano parificati alla Linea per soldo e per le somministrazioni in natura.

Gli Ufficiali riceveranno lo stesso trattamento prescritto dall'art. 5 tit. 1 sez. 1. Nello sciogliersi dei Corpi mobilizzati dopo il servizio di guerra e di un anno continuo nell'interno sarà accordato il soldo di un mese agli Ufficiali, Sott'Ufficiali e soldati.

Art. 31. Un'Ordinanza Ministeriale determinerà le prime somministrazioni, le masse, e gli accessori di soldo.

Art. 32. Li Militi Civici, a cui accada d'esser feriti per diretta cagione di servizio interno, o di guerra, avranno diritto ai soccorsi, pensioni e ricompense che la legge accorda ai Militari in attività di servizio; e se cadranno malati per diretta cagione di servizio avranno diritto, oltre alla continuazione del soldo, a quel compenso che sarà fissato pei militari infermi negli ospedali o nel luogo, o prossimi al luogo dove l'infermo consuma il tempo della malattia, qualora non preferiscano di esser curati negli ospedali medesimi.

Art. 33. Similmente, le famiglie dei Civici morti in combattimento o per diretta cagione di servizio avranno diritto a soccorsi, pensioni e ricompense come stabilisce la Legge summentovata.

Art. 34. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Soldati, i quali godono di una pensione di ritiro, la cumuleranno, tanto che dura questo servizio, con il soldo di attività dei gradi rispettivi che avranno ottenuto nel contingente della Guardia Civica mobilizzata.

Art. 35. L'uniforme, le insegne e i distintivi pei contingenti Mobili non differiscono da quelli della Guardia Civica in servizio ordinario, a meno che l'Autorità competente non credesse necessaria qualche modificazione suggerita dalla qualità del servizio.

Il Governo somministrerà il vestiario d'inverno e di estate a tutti i militi che non possono farlo a proprie spese, e lo terrà pronto nei magazzini di deposito, nei quali dovrà restituirlo il milite al suo ritorno.

Roma li 30 Gennaio 1849.

Il Ministro dell'Interno  
C. ARMELLINI

**ORGANIZZAZIONE DEI CORPI SPECIALI  
DELLA GUARDIA CIVICA**

Per completare il Regolamento per la Guardia Civica nello Stato Romano, oltre le contemporanee disposizioni relative alla mobilizzazione, si stabiliscono le seguenti norme generali per l'istituzione in quel Corpo della Cavalleria, Artiglieria e Pompieri.

Ogni luogo avrà poi il suo regolamento approvato dal Ministro dell'Interno, che fra tutti essi regolamenti si studierà di mantenere la maggiore uniformità per quanto lo consentiranno le differenze di numero, di mezzi, e di luogo.

Art. 1. Potrà formarsi una Guardia Civica a cavallo in tutti quei distretti e Comuni dove venga giudicata utile al servizio, e dove siano almeno dieci militi civici che s'impegnino ad equipaggiarsi a proprie spese, ed a mantenere ognuno il suo cavallo; sempre però in relazione a quanto si dispone nel susseguente articolo 6.

Art. 2. L'impianto sarà per Squadroni e per suddivisione di Squadroni, secondo la modula qui inserita.

	Dagli uomini 11 ai 17	Dai 17 ai 30	Dai 30 ai 40	Dai 40 ai 50	Dai 50 ai 70	Dai 70 ai 100	Dai 100 ai 120 e più
Capitani in prima . . . . .							1 1
Capitani in seconda . . . . .							1 1
Tenenti . . . . .			1 1	1 1	2 2	2 2	2 2
Sotto-Tenenti . . . . .			1 1	1 1	2 2	2 2	2 2
Marescialli d'alloggi Capi . . . . .							1 1
Forieri . . . . .							1 1
Marescialli d'alloggi . . . . .	1 2	2 3	3 4	4 4	6 6	8 8	12 12
Brigadieri . . . . .	2 4	4 6	6 8	8 12	12 12	12 12	12 12
Trombettieri . . . . .			1 1	1 1	1 1	1 1	2 2

Art. 3. In tutte le piazze di guerra, in tutti i distretti prossimi ai littorali potranno essere formate compagnie o suddivisioni di compagnie di Artiglieria.

Esistendo già in Roma uno speciale regolamento dell'Artiglieria Civica, un'Ordinanza ministeriale potrà prescrivere la formazione e l'armamento delle compagnie di civica della stessa arma per altre città dello Stato, con i regolamenti analoghi a quello di Roma, e con le variazioni che potessero essere richieste dalle particolari circostanze dei luoghi.

Tale Ordinanza darà le norme per la organizzazione, la riunione, e la ripartizione delle Compagnie.

Art. 4. Gli artiglieri saranno scelti dal Consiglio di arruolamento tra li militi civici che si offriranno volontari a tal servizio, e che riuniscano, per quanto è possibile, le qualità che si richiedono per esser ammessi nei Corpi di Artiglieria.

Art. 5. Dovunque non esistono Corpi assoldati di Pompieri il Consiglio di arruolamento dovrà, per quanto si può, formare compagnie o suddivisioni di compagnie di Pompieri volontari facenti parte della Guardia Civica. Nel comporre si avrà principalmente riguardo agli antichi Ufficiali e sotto Ufficiali del Genio militare, agli individui appartenenti ai vari gradi del Genio civile, e agli artigiani specialmente muratori, fabbri ferrari, e falegnami.

Art. 6. Nessun Corpo speciale potrà avere una organizzazione d'un importanza eguale a quella della rispettiva Guardia Civica d'infanteria. Se questa sarà composta d'un battaglione, quello non potrà essere che di una compagnia, se di una compagnia non potrà presentare che una suddivisione: se infine questa stessa Guardia sarà una suddivisione di com-

(SUPPLEMENTO AL NUM. 4.)

pugna, il Corpo speciale non dovrà comporsi che di una frazione, inferiore però per numero, e per graduale.

Art. 7. Tutte le compagnie speciali o suddivisio- ni di queste, concorreranno per arma, e secondo la loro forza numerica, al servizio ordinario della Guar- dia Civica quando li Corpi speciali non siano chia- mati al loro rispettivo particolare servizio.

Art. 8. Le stesse Compagnie di Pompieri e Can- nonieri volontarij non saranno comprese nella forma- zione dei Battaglioni della Guardia Civica. Ciò non ostante esse dipenderanno, del pari che gli squadroni o suddivisio- ni di Cavalleria, dalli comandi dei batta- glioni, nel cui circondario sono comprese, o dai co- mandamenti superiori, o generali, dove questi esistano.

Roma li 30 Gennaio 1849.

Il Ministro dell' Interno  
CARLO ARMELINI.

### CONSIGLIO DI STATO.

Nel giorno di Martedì 6 febbrajo si adunerà nelle Sale del Palazzo Borromeo in seduta gene- rale il Consiglio di Stato, alle ore 10 antimeri- diane.

### PARTE NON UFFICIALE

Le nuove elezioni della Camera piemontese, la prossima elezione della napoletana ci danno fondate speranze circa alla pronta attuazione del- la Costituente dall'una all'altra estremità della penisola.

Le elezioni in Piemonte risultarono totalmente nel senso di un Ministero il quale, siccome in Toscana, sali al potere al grido della Costituente Italiana. Noi speriamo ch'esso sentirà i doveri che gl'impongono e le proprie promesse e le ne- cessità della Patria.

Il Parlamento napoletano deve più che altri comprendere il bisogno di stabilire la libertà sopra basi solide, sopra un terreno nel quale essa possa vivere naturalmente senza che ogni suo ane- lito costi una lotta sanguinosa al paese. Qualunque poi siasi l'esito della guerra colla Sicilia, se que- sta sarà definita colla violenza, costituirà sempre una grave e difficilmente medicabile sventura per due paesi. Al Parlamento tocca l'imitare la sa- viezza della Sicilia e il trasferire la quistione dal giudizio delle armi al giudizio dell'Italia. Oh! le mani tinte di sangue fraterno si stringano insie- me e si purifichino, e si reconsacrino combatten- do contro il comune nemico!

La Costituente è ora affidata principalmente al coraggio del Parlamento napoletano: a questo Parlamento che seppe pugnare colla parola e col martirio per la Patria. Il Piemonte può libera- mente esprimere ciò che esprimeranno i napo- letani, ma sotto l'intimidazione della violenza. Noi confidiamo nel senno e nel coraggio d'entrambi.

Oltre cento Deputati all'Assemblea romana sono già in questa città, ed abbiamo notizie che moltissimi altri stanno per giungere.

Nel dispotismo l'aristocrazia, nei governi po- polari le associazioni cittadine sono il nerbo del pubblico reggimento. Così vedemmo in Italia e vediamo tutt'ora sulla rovina delle tiramidi innalzarsi lo scet- tro della sovranità popolare in mezzo ai circoli na- zionali. E Roma per la prima mise ad atto il salu- tare principio col *Circolo Romano*. Ratta la istituzio- ne si propagò, si migliorò; ed ove, o per villà, o per odio del bene, abbandonarono il timore della cosa pubblica gl'indegni reggitori di essa, sorvennero i Circoli a salvare il paese dall'anarchia. — Nel men- tre però che tanti e si varj nella nostra città mettono in comune le loro forze morali allo sviluppo dei principj liberali, ed alla educazione generale, dalla quale solo ha vita il governo popolare, niuno ancora se n'è istituito particolarmente per la classe militare, ch'è la specie dei cittadini la più preziosa. abbastan- za pur troppo sopportammo, noi nepoti di quegli an- tichi, le schernevoli mistiche denominazioni di peco- relle smarrite; torni l'alloro di Marte a circondarci le tempie, e, non più compatiti, ma temuti risalghiammo il Campidoglio. Però la militare famiglia ha d'uopo d'ispirarsi delle idee vere dell'amore, che mette la patria in cima a tutti i doveri, ella cui è stato finora imposto altro principio di amore falsissimo, quello

di servire ciecamente al tiranno. In questo Circolo sarà aperta la scuola di tali dottrine. Queste spunta- no ora: col conversare, col predicare, col discutere, col catechizzare saranno ribadite. Esso s'intitola — **DEI ZAPPATORI DELLA CIVICA ROMANA** — pe- rocchè da questi venne il pensiero della istituzione. Si è già costituito il giorno 2 febbrajo, e nella parte ufficiale del presente foglio se ne legge lo Sta- tuto. E poichè non poteva essere che la nostra giun- ta di Governo non abbracciasse, non proteggesse sì bella istituzione, così gli ha concesso la magnifica sala dell'Alto Consiglio all'Apollinare. Ne sono sta- ti eletti a Presidente per maggioranza di suffragi il cittadino Alfonso Muzzarelli, a vice-Presidente il cittadino Napoleone Ghedini, ed a Segretario genera- le il cittadino Giuseppe Casanova. — Voi giornalisti, sacerdoti della politica educazione del Popolo, siete invitati a donare al Circolo un esemplare dei vostri giornali. Egli, in sul nascere, non ha rendite basto- voli a procacciarseli. Non mancherete, viva Dio! a questa patria carità. Possa da questo primo pensiero germogliare in seguito un maestrato militare, e si dirà dai posteri, che anche questo ebbe cuna in Italia.

Essendo stato per equivoco nel N. 21. della cessata *Gazzetta di Roma* posto sotto la *Corrispon- denza Ministeriale* l'articolo che viene immedia- tamente sotto la *Parte non Ufficiale*, e che non fu altrimenti desunto da ministeriale corrispon- denza, pregati, siamo in debito di farne espres- sa dichiarazione, anche perchè ora ci si assicu- ca non essere fondata quella notizia.

### NOTIZIE INTERNE

BOLOGNA 30 Gennaio.

GUARDIA CIVICA DI BOLOGNA.

Quando io fui la prima volta designato all'ono- revole incarico di comandarvi, io mi trovava con molti di voi in presenza del nemico alla difesa del- l'inclita Venezia, che solo ancora, ad immortale sua gloria, tiene spiegato sotto il cielo d'Italia il vessillo della indipendenza nazionale. Il mio dovere di soldato vinse ogni altra considerazione, e preferii all'onore, che mi veniva impartito quello di stare a campo contro gli Austriaci.

Ciò stesso, o Militi valorosi, confido che sia per essere da voi accolto come certa testimonianza dei sentimenti che mi animano, e sia per conservarmi ed accrescere quella fiducia, che fin d'allora mi dimo- straste colla numerosa sottoscrizione che promoveste ad effetto di dimostrarmi la vostra benevolenza.

Io assumo oggi l'onorevole incarico non senza qualche trepidazione, considerando le gravi difficoltà del tempo che corre, e il gran bisogno che ha l'istitu- zione nostra di essere ritemperata e corretta.

Diciamolo francamente; giacchè questo non si ri- torce a carico di chi che sia; molto è ancora da far- si, molto da migliorare nella istituzione della Guar- dia Civica: le circostanze straordinarie e affatto ecce- zionali, che fino dai suoi primordi l'hanno accompa- gnata, sono state di ostacolo continuo al perfeziona- mento della sua interna organizzazione, e alla intro- duzione di quelle abitudini, senza la rigorosa osser- vanza delle quali non v'ha milizia che possa man- tenere il lustro e l'efficacia, cui ogni ordine della medesima deve costantemente aspirare.

Io mi adopererò a questo fine con tutte le forze, le quali peraltro domandano di essere avvalorate dallo spontaneo e assiduo concorso di tutti voi; nè questo sarà certamente per mancarvi da uomini quali voi siete, che avete in ogni tempo e si altamente dato irrefragabili segni di tanto nobile e squisito sentimento d'amor patrio, da essere citati ad esempio fra quanti popoli illustrino maggiormente la nostra comune patria.

La gloria e l'indipendenza della nazione, che for- ma il supremo e costante voto di tutti noi, non ha miglior fondamento che negli ordini della milizia cit- tadina, che assicura l'interna quiete mentre prepara ed aiuta l'opera del gran riscatto, che la fortuna può bensì attraversare ancora per poco, ma non impedire che da noi, se veramente il vorremo, non sia conseguito.

In questo santo pensiero cerchiamo e troveremo le forze per compiere il reciproco nostro debito: nel che mi sforzerò di essere a voi costante esempio ed aiuto.

Dalla Residenza del Comando generale Civico il 29 gennaio 1849.

Il Colonnello BIGNAMI.  
(Gazz. di Bologna.)

FERRARA 28 Gennaio.

A tutt'oggi furono spogliati 1500 voti. La mag- giorità assoluta è sia ora per *Mayr, Anau, Prosperi*. Tutt'al più 40 voti sono per ora andati perduti. Cor- raggio e avanti. Il comandante di piazza Svizzero, che si era mostrato inerte e titubante per la *Costituente*, fu dimesso e richiamato a Roma dal Ministero.  
(Corr. Tosc.)

ALTRA DEL 29.

Giunge a nostra notizia un fatto che non deve rimanere insaputo.

Al ferrarese dott. Filippo Trevisani, medico con- dottò in Cento, s'incendiò d'improvviso la sera del 19 corrente, per disgraziata inavvertenza di una bam- bina settenne, la casa da lui abitata; e fu sì celero il dilatarsi di quel fuoco, che opera d'uomo non val- se ad arrestarlo.

Se il medico suddetto, la moglie ed i piccoli fi- gliuoletti trassero dall'incendio salva la vita, videro però andar consunto in brev'ora quanto di ben di Dio possedevano. Fu bentosto da alcuni aperta una volontaria sottoscrizione a sollievo di questa famiglia col- pita da tanto infortunio; e tale fu in brev'ora la raccolta di danaro, di tele, di mobilie, e di generi qualunque, da compensarla largamente del perduto. Il Cav. Carpegiani, per quanto ci vien riferito, vi concorse ei solo per centocinquanta scudi, e l'ottima famiglia Padova (Israelita) per cento ottanta!!

Sappiamo inoltre che il primo impulso per tanta beneficenza si diede dal Circolo Nazionale Centese, convocato appositamente in istraordinaria adunanza, e che il Municipio regalava scudi 50, come il si- gnor Angelo Nepi diede monete 50 da 5 franchi.  
(Gazz. di Ferrara.)

### STATI ITALIANI

#### GRANDUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 30 Gennaio.

Veniamo a cognizione che gli Svizzeri residenti in Firenze si sono riuniti onde formulare un energico indirizzo alla loro Dieta Federale, con cui doman- dano che cessi una volta per sempre questo mercato d'uomini che disonora una libera nazione qual'è la Svizzera, che si rifiutino le Capitolazioni le quali fi- no ad ora hanno costato tanto sangue di popoli, tanta vergogna del loro paese. Aggiunsero di più che la Dieta dovesse provvedere a sospendere ogni movimen- to di truppe Svizzere della Romagna verso Gaeta, da qualunque parte venissero.

Nel riportare questo fatto, che onora quei citta- dini, noi attestiamo ad essi la riconoscenza di tutti quegli Italiani che sentono in cuore la solidarietà dei popoli liberi, e non confondono la viltà di pochi con le generose simpatie di molti uomini degni di meno triste Governo.  
(Alba.)

#### PIEMONTE

TORINO 28 Gennaio.

#### MINISTERO DELL'INTERNO.

I signori Deputati sono pregati di unirsi merco- ledì 31 del corrente nelle sale del Palazzo della Came- ra dei Deputati. Procederanno alla costituzione del- l'ufficio provvisorio e alla estrazione a sorte della de- putazione per ricevere Sua Maestà nel giorno succes- sivo in occasione dell'apertura del Parlamento.  
(Gazz. Piemontese.)

ALESSANDRIA 28 Gennaio.

Concittadini!

A seguito del preceduto manifesto, in data 26 andante mese, vi annunzio che l'arrivo del Re in que- sta città avrà luogo la sera d'oggi.

Con una brillante illuminazione a tutte le case; porgiamogli un lieve segno dell'immenso giubilo di averlo fra noi.

Alessandria, dal Civico Palazzo, addì 27 ge- najo 1849.

Il Sindaco PARVOPASSO.

(Avvenire.)

CAGLIARI 23 Gennaio.

Questi cittadini sono estremamente irritati contro i capi del Governo, ed avant'ieri notte appicca- rono il fuoco alla casa del fiscale Murialdo, piemontese, il quale spaventato, oggi fugge col vapore. L'odio è nato perchè nell'ordinamento della cosa pubblica si sono fatte molte ingiustizie, dando buoni impieghi ad amici ed aderenti specialmente del Presidente Sa- laris e di Floris già avvocato generale.  
(Cart. del Pens. Ital.)

#### SICILIA

MESSINA 19 Gennaio.

I Napoletani che occuparono Barcellona, su la costa settentrionale di Sicilia, hanno, senza che se ne potesse escogitare il motivo, abbandonato intieramen- te quella posizione.

Il corpo dei Senatori di questa città si è unani- memente recusato d'assistere al *Te Deum*, nel giorno 12 corr. anniversario della nascita del Re di Napoli. Da- po tale determinazione alcuni di loro fuggirono, al- tri sono nascosti. Due soli vennero arrestati, *Giusep- pe Lella*, e *Raffaele La Corte*, i quali furono dal Ge- nerale Filangieri mandati a Barcellona, con ordine che non si facciano sortire dal perimetro della città.  
(Corr. tosc.)

STATI ESTERI

FRANCIA

Leggesi nel National:

„L'Univers religieux riguarda come cosa esclusivamente sua tutto ciò che si riferisce al Papa e alla questione romana. Noi avevamo per l'altra annunziato che il Papa avea recusato l'intervento spagnolo e reclamato quello dell'Austria. Ecco l'Univers che commenta questa notizia a modo suo dicendo:

„Che il Gabinetto di Torino diretto dall'abate Gioberti abbia protestato contro le intenzioni della Corte di Madrid, questo è vero, ma che Pio IX abbia reclamato l'intervento dell'Austria, questo è falso. E la prova? (direte voi); La prova non si dà; vi si smentisce; e basta.

Le notizie (prosegue il National) che noi riceviamo, meritavano tutta la fede; era forse di qualche pregio il darle due giorni sono quando ancora non erano a portata del pubblico. Ma se l'Univers tentasse di simularci ancora domani, noi gli domanderemo, se merita seriamente fede un giornale quando ignora ciò che è oggi il segreto della commedia?

E ora che abbiamo richiamato all'ordine l'Univers, ci resta a desiderare che il Governo francese agisca con fermezza, e respinga quell'intervento austriaco su cui contano i ciechi consiglieri di Pio IX. E egli, il governo, in questa disposizione?

SPAGNA

Leggiamo in una corrispondenza particolare di Madrid:

„La notte passata, il Ministro della marina fu colpito d'apoplezia fulminante. Si dispera de' suoi giorni.

GRAN BRETAGNA

LONDRA 20 Gennaio.

S. M. la Regina aprirà il Parlamento in persona il primo febbrajo. La proposta d'indirizzo, in risposta al discorso del Trono, sarà fatta nella Camera de' Comuni da Lord Harry Vane (figlio del Marchese di Londonderry), ed appoggiata dal sig. Bambury.

— Il Morning Post assicura che la cifra totale del bilancio della marina che sarà presentato al parlamento, è inferiore d'un milione di lire sterline a quella degli anni precedenti.

— Il Morning Chronicle del 19 annunzia l'arrivo di parecchie navi che vengono dalla Cina e dall'India, recando somme considerevoli in numerario. Queste somme sono destinate in parte alla Compagnia dell'India, e il resto è per conto di case particolari di commercio.

GERMANIA

ALTONA 12 Gennaio.

Malgrado l'armistizio, e malgrado tutte le negoziazioni pendenti, l'antagonismo dei Danesi e dei Tedeschi prorompe in atti violenti, ogni volta che l'occasione si presenta. Il 1. gennaio tre navi tedesche erano all'ancora del Tamigi, ed avevano inalberata la bandiera germanica per la solennità di quel giorno; tutto ad un tratto 40 o 50 marinai danesi montarono all'arrembaggio dei legni tedeschi, ne maltrattarono gli equipaggi, ne strap-

parono la bandiera e la disonorarono strascinandola da poppa a prua.

E questo un grave insulto, e nel medesimo tempo un segno della coscienza che hanno i Danesi di essere sostenuti nelle loro ostilità, e nelle loro ingiuste pretese contro la Germania, dalla diplomazia russa e inglese. Deve di più mostrare la necessità della unità germanica, che dia una bandiera sola a tutti i bastimenti tedeschi, e riunisca in un solo fascio compatto e potente gli sparsi elementi della famiglia comune. E impossibile che colle idee e coi bisogni del tempo attuale duri uno stato così anormale. Figuratevi in un porto solo radunati 38 bastimenti tedeschi; tutti equipaggiati d'uomini parlanti la stessa lingua, tutti esercitando negozi identici; ebbene, la violenza esercitata dal nemico contro uno di essi, sarà tollerata, anzi guardata con indifferenza dagli altri 37, perchè piace ai 38 Stati della Germania di conservare il loro particolarismo, d'aver una esistenza che si chiama prussiana, amburghese, annoverese e non tedesca, e di sfoggiare 38 bandiere diverse, straniere, e sovente nemiche tra loro, invece d'una collettiva; la tedesca per tutti, che avesse per divisa: tutti per ciascuno, ciascuno per tutti. Questo triste avanzo dell'edifizio feudale, quest'ultimo retaggio lasciatici dai tempi barbari, deve cessare al cospetto dei principii di giustizia che tendono a realizzarsi, all'impeto dei popoli che vogliono unirsi, malgrado le divisioni territoriali di questi diplomatici agrimensori che col compasso e la tesa alla mano percorrono l'Europa, raccapazzano regni, rescindono nazioni, senza guardare a linguaggio, a stirpe, a costumi, a mari ed a monti. La Germania è intenta ad un sì grande lavoro di ricostruzione; vi tende e se ne occupa l'Italia; non è lontano il tempo in cui questi due gran popoli abatteranno le fittizie barriere che frastagliano ognuno dei due territorii, e che le loro bandiere pertanto in lontane regioni gli uomini ed i prodotti dei loro paesi, si annunzieranno, in nome d'una Germania e d'un'Italia, senza gli stemmi di Hohenzollern, di Habsburg, di Savoia e di Borbone. (Costit. Ital.)

DRESDA 20 Gennaio.

Nella odierna tornata della II. Camera, che come già dicemmo, è composta nella sua maggioranza di radicali, fu discussa la proposta del Deputato Schaffrath contro un Capo dell'Impero

- 1. non responsabile
2. ereditario,

ed in favore di un Presidente responsabile.

Tutti e tre i punti della proposta furono accettate quasi ad unanimità.

Il Governo fu invitato a dichiararsi nel medesimo senso. (F. T.)

PRUSSIA

BERLINO 20 Gennaio.

Le adunanze preparatorie per le elezioni riescono spesso tumultuosissime e conducono ben anche alla via di fatti. La stampa, che poco fa il radicalismo ci voleva far credere incatenata dal dispotismo militare, lavora giorno e notte per inondare la città e le province di istruzioni sulle elezioni da fare, e che in fondo non sono altro che accuse e denigrazioni di un partito contro l'altro.

A Berlino si crede che il radicalismo riporterà la vittoria.

È stato pubblicato l'Ordinamento municipale in cui è sanzionato il principio dell'autonomia del Municipio nella sua propria amministrazione, non meno che il principio elettivo popolare. Il censo per essere elettore ed eligibile a consigliere comunitativo è tenuto bassissimo: in Comuni di 2500 fino a 5000 abitanti basta una rendita annua di 500 franchi, ed in Comuni di oltre a 5000 una rendita di 7 a 800 franchi. (F. T.)

ALTRA DEL 22.

Le elezioni sono cominciate; le prime uscite sono vittoriose per i radicali. L'agitazione è grandissima; le truppe sono consegnate nelle caserme; a Dusseldorf è stato levato l'assedio. (Ivi.)

APPENDICE

DELLA TEORICA DE' NOMI DELLA LINGUA ITALIANA.

E DELLE OPERE FILOSOFICHE.

Del Prof. Vincenzo Nannucci.

Fu anche di fresco ripetuto nel mal obliato Progetto di riordinamento delle nostre pubbliche scuole, essere la lingua l'uomo intero; il respiro della intelligenza; il filo elettrico onde le anime comunicano scambievolmente; il simbolo del genio e della individualità nazionale. Quindi delitto di lesa civiltà il deturpare tanta bellezza, infamia o viltà disperdere il ricco patrimonio lasciato dai nostri avi. Ed è per questo che come nel passato, così ancora al presente non, sono mancati mai né mancano all'Italia potenti ingegni che col consiglio e con l'opera hanno promosso e van promovendo i buoni studj, industriandosi di bandire dalle scritture le pericolose novità, e mantenere in onore il corretto scrivere de' tempi migliori. Ma o perchè sia destino delle umane cose che gli estremi si tocchino tra loro, e così dall'eccesso della licenza sia facile passaggio all'eccesso della pedanteria; o piuttosto perchè al perfetto compimento dell'opera mancassero le convenienti indagini e confronti, i tentativi rimasero poco più che desiderii, e le lezionuggini di gretto purismo, morte d'ogni affetto nobile e gentile, cominciavano in questi ultimi tempi a fare paura.

Vincenzo Nannucci, nutrito l'ingegno al bello de' classici esempi, dotto di greco, di latino, di provenzale, e caldo il cuore di patria carità, giovò co' dotti suoi scritti al bene delle nostre lettere, e discusse ag' Italiani tanta ricchezza di antica sapienza, quanta i più non pensavano esistesse. Di che fanno aperta fede, per teoro di altri lavori suoi di più vecchia data, l'Analisi critica de' verbi Italiani da non molto tempo pubblicata, e la Teorica de' nomi che sta ora mandando alla luce. Parlare dell'una è parlare di tutte; imperocchè a lui si convenga il detto dell'Alighieri: Ad un fine fur l'opere sue: il bene degli studj, e il patrio decoro. E degli studj e della patria ha bene meritato in quelle sue opere. Nelle quali risalendo alle origini prime delle parole, indagando il meccanismo, i particolari elementi, le varie combinazioni, mostrato come s'andarono a poco a poco dilungando dalla forma primitiva, e accennato le ragioni di tali trasmutamenti, il regno grammaticale si viene dischiacciando di quella caligine di incertezze e perplessità che insino a qui lo circondava, cessa il tirannico impero di tanti frivoli precetti che ne imprunavano i sentieri: e il campo de' filologici studj, invece di selva che aduggia o ammortisce gl'ingegni, diviene un ferito pomiere, che della mite sua ombra gli consola e rianfranca.

Ed ecco, per tali sapienti indagini, purgati i sommi poeti della nazione dalla brutta nota d'aver adoperati modi e vocaboli strani e fuori dell'uso, per sola necessità del verso. Come se, per dir d'uno, il divino Alighieri, che levò libero il volo del pensiero pe' tre regni, e non fu potuto domare né dalla rabbia degli uomini né dai colpi della sventura, avesse saputo o voluto piegare l'ingegno alla tirannia della rima. Ecco infranto l'ardire agl'imperiti, di porre la mano profana nelle vecchie scritture per togliere, mutare, raffazzonare senza né ragione né senso.

Ecco raddrizzate storte e inesatte definizioni; ecco additati antichi vocaboli o modi, a quali converrebbe ridar vita perchè non hanno nell'odierno linguaggio l'equivalente; e notati de' moderni, falsi e viziosi, che si potrebbero con gli antichi utilmente scambiare. Ed ecco in fine somministrata opportuna messe di aggiunto al vocabolario della lingua, alla cui compilazione egli e i suoi degni colleghi intendono finalmente con sapere operoso, e tante utili verità sono esposte con lucido ordine, nettezza di favella, e vigoria di stile. Lode pertanto al sapiente filologo, che consolati i tedii de' principianti, frenata la petulanza de' grammatici, in licenza degl'interpreti finituzata, e nella origine de' vocaboli additata, almeno indirettamente, l'origine delle idee, e le confuse ed oscure scaverando rischiarando la facoltà del bello scrivere mostrò indivisa dalla facoltà del diritto pensare.

FRANCESCO FREDIANI.

(Dal Conciliatore.)

ANNUNZI GIUDIZIARI.

Ad istanza della Illma signora Angelica Cardelli vedova del fu Avv. Nicola Salvatori come Madre Tutrice e Curatrice del signor Cosaro ed Alessandro Salvatori, nonché ad istanza degl'Illmi signori Avv. Filippo Salvatori e Paolo Salvatori, tutti figli ed eredi intestati del defunto suddetto; il giorno di mercoledì 7 del corrente febbrajo alle ore 8 del mattino, si procederà, per gli atti dell'infra scritto Notajo, all'Inventario dei beni ereditari lasciati dal defunto medesimo, dandosi principio nell'ultima di lui abitazione posta sulla Piazza di S. Lorenzo in Lucina secondo piano. - Si deduce a pubblica notizia per ogni effetto di ragione a forma in tutto e per tutto di quanto prescrive nella Sezione IX. Cap. 4 dal §. 1536 al §. 1564 del vig. Reg. leg. e giud. Roma 1 febbrajo 1849.

Francesco Terzi Notajo del Regio Consolato Fiorentino.

Illmo sig. Avv. Cecconi Assess. Civile di Roma. Ad istanza del sig. Vincenzo Frontoni Possidente, dom. entro il palazzo di Firenze, rapp. dal Proc. signor Carlo Folchetti. - Si citano gl'infrascritti a comparire nella prima Udienza dopo 3 giorni per sentirsi solidamente condannare al pagamento di sc. 30, dovuti per pigione di casa a tutto il 6 gennaio spirante, S. P. delle altre pigioni decorse e decorrenti, a forma della Incauzione, non che attesa la morosità ordinare l'evacuazione della casa medesima, rilasciare l'ordine esecutivo sì pel pagamento che per l'evacuazione con la condanna in ambi i casi alle spese anche irripetibili. - Signora Maddalena Persiani. - Signor Casimiro De Dominicis, d'incognito domicilio per affissione - 30 gennaio 1849. in quanto al sig. Casimiro De Dominicis affissa a forma di legge. M. Quattrocchi Curs.

Tribunale Civile di Roma Turno Camerale. Il Tribunale giudicando ec. previa l'unione delle istanze, ordina, che il prezzo ritratto dal-

la vendita de' legni, cavalli, e finimenti già appartenenti a Luigi Villa descritti nel certificato della Depositeria Urbana, si distribuiscan nel modo descritto nella Sentenza fra i diversi creditori, a norma de' rispettivi diritti, e privilegi, e delega il Consigliere Avv. Pales. Giudicato li 29 novembre 1848 redatta li 5 gennaio 1849. - Ad istanza del Ven. Monastero della Certosa di R. ma, e Rev. P. D. Benedetto Meneguzzi Priore ivi dom. rapp. dal sig. Luciano Capocci Egizzj Proc. - Sia notificata alla signora Rosa Imperj la presente Sentenza per affissione, ed inserzione in Gazzetta, stante l'incognito domicilio, e dimora a forma del §. 483. per ogni effetto di ragione, salvo ec. affissa il 3 febbrajo 1849.

M. Quattrocchi Curs. Civ. l. Luciano Capocci Egizzj Proc.

Tribunale Civile di Roma Primo Turno. Ad istanza della signora Giuseppina Donny assistita dal di lei marito sig. Vittorio Giacobbi possid. dom. in Nizza e per essi del Rev. sig. D. Gio. Battista Carlo Giacobbi Prete Dottrinario, loro mandatario che per tutti gli effetti ha eletto il suo domicilio nel Collegio di S. Maria in Monticelli, per cui comparisse il Proc. Pietro Bondi.

S'intima al sig. Francesco Cappeccioni dom. via Felice num. 113, che l'istante signora Giuseppina Donny è ereditrice della signora Vincenza Albergatura in forza di due Sentenze emanate dall'Eccmo Magistrato del Consolato di Nizza li 17 febbrajo e 14 settembre ultimo scorso, non che di successiva ordinanza del 27 detto mese di settembre rese eseguibili in questi Stati da Decreto di Monsig. Presidente in data 10 corrente della somma di L. L. PP. 4276. 04 08, pari a sc. 795. 37 non che degl'interessi legali decorsi su detta somma del 14 gennaio 1845 in poi; perciò col presente atto si fa preceuto a detto sig. intimato di consegnare sia alla suddetta signora Vincenza Albergatura sia al di lei marito sig. Giuseppe Dayderi che si assicere venditore di alcuni oggetti comprati dal sig. intimato, e poi quali deve ancora un residuo prezzo, o a chi per essi

denari od effetti comunque spettanti a detta Vincenza Albergatura ed in specie quelli, che il detto intimato deve in soddisfazione del prezzo degli oggetti surricordati da qualunque persona appariscano venduti essendochè fossero della debitrice signora Albergatura e le appartenga per conseguenza il prezzo medesimo sino alla concorrenza della somma per la quale è trasmesso il presente sequestro e delle spese sotto pena di doppio pagamento ed altro ec. e ciò S. P. di ogni altro diritto azione o ragione all'istante competente.

Oggi 29 gennaio 1849 copia del presente atto nel dom. del citato ho consegnate alla moglie.

Nicola Parisotti Curs. di Roma.

Si intima alla signora Vincenza Albergatura e Giuseppe Dayderi di lei marito per ogni ec. dom. in Nizza il presente atto di sequestro per tutti gli effetti di legge per affissione ed inserzione in Gazzetta a forma del §. 483. P. Bondi.

Il giorno 14 febbrajo 1849, alle ore 10 antimeridiane, nell'Ufficio pubblico della Depositeria Urbana a favore di S. E. il sig. Principe D. Tommaso Corsini, in forza di Sentenza dell'Eccmo Tribunale Civile di Roma del 4 Agosto 1848 avrà luogo la vendita giudiziale a forma di Legge, di un terreno vignato fuori di Porta Maggiore di pezzo 13 32, conf. Del Grande e Meneacci, stimato sc. 332. 26 e mezzo. - Detto di pezzo 3 22 confinante Graziosi e il vicolo, stimato sc. 1930. 23, valore dei stigli sc. 174 70. - Detto di pezzo 100. 06, conf. Torsapienza ed il quarticciolo, stimato sc. 2446. 40 e mezzo tutti riuniti in voc. Palestrina, vicolo de' Carbonari, quarticciolo e Tor Pignattara. - Terreno denominato Prata Palecotti, di rubbia 10. 2. 2, conf. la strada pubblica e Catalucci, stimato sc. 1699. 88 come nella perizia Sani in atti prodotta. Perciò s'inscrive a forma del §. 1314 vig. Reg. leg. e giud. M. Salvaggi Cursore Primario.

Avviso di Vendita Giudiziale. In virtù di Sentenza resa dall'Eccmo Trib.

Civ. di Roma secondo turno nell'Udienza del giorno 18 novembre 1848 sopra istanza del sottoscritto Raffaele Janni con la quale venne ordinata la vendita della qui appresso descritta porzione di casa spettante al debitore pignorato con la Sentenza di divisione emanata dal suddetto Tribunale il 7 settembre 1848 e del processo verbale di sortizione effettuata nel giorno 30 ridetto mese di settembre; ed in sequela della produzione eseguita sotto il giorno 14 dicembre 1848 al fasc. num. 1311 dell'anno 1847 tanto del Capitolato, quanto degli estratti autentici delle iscrizioni ipotecarie e del Censo e della ripetizione della Perizia dell'Architetto Luigi Agostini prodotta in detto fascicolo fin dal giorno 1 settembre 1848.

Nel giorno di mercoledì 14 febbrajo 1849, alle ore 10 antimeridiane, nella pubblica Depositeria Urbana posta in Via della Maschera d'Oro num. 21 si procederà col mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale del qui appresso descritto fondo da rilasciarsi a favore del maggiore e migliore offerente. - Porzione di casa posta in Via Glubbionari segnata col Civico num. 52 A o che rivolta al vicolo delle Grotte marcata col civico num. 1 composta in quanto al n. 52 A da bottega, ed in quanto al n. 1 da due camere mezzanine superiori segnate nella tavola seconda del rapporto Agostini con le lettere E F confin. coll'altra porzione di casa toccata agli eredi di Rosa Ciavattini in forza della Sentenza o verbale di sortizione suddetti per due lati e per di sopra con i beni della Ven. Archiconfraternita di S. Gio. Decollato e le dette vie pubbliche con tutti i suoi annessi e connessi ec. - Il primo prezzo, sul quale si aprirà l'incanto, sarà di sc. 1009 03 valore determinato dal suddetto Perito Architetto deputato, nella seconda ipotesi del suddetto suo rapporto giudiziale ed a forma anche della suddetta Sentenza di vendita emanata il giorno 18 novembre 1848. Raffaele Janni Proc. di se med.

Pietro Fiochi Curs. Civ. di Roma.

ROMA 3 Febbrajo.

### PARTE UFFICIALE



#### DECRETO

#### SULL' ORDINAMENTO DE' MUNICIPI

#### LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DEGLI STATI ROMANI.

Vista l'urgenza;

Visto il progetto di legge proposto dal Consiglio di Stato, non che il rapporto da cui è preceduto;

Viste le modificazioni sul medesimo eseguite dal cessato Ministero per la proposizione al Consiglio generale dei Deputati;

In seguito della relazione dell'infra scritto Ministro dell'Interno, uno dei Membri della Commissione di Governo;

Considerando la necessità veramente suprema di rifondere il più importante e fondamentale di tutti gli ordinamenti, il Municipio, siccome quello che costituisce l'elemento della nazione, la base di ogni altra istituzione politica, il più immediato e primitivo svolgimento, e il massimo compimento della libertà, forza e prosperità di ogni Stato;

Che non si doveva tollerare più a lungo la continuazione degli abusi, e dei disordini tradizionali sul reggimento municipale attuale;

Che da ogni parte si reclamava con sollecitudine l'introduzione di una riforma, oggetto della quale fosse svincolare il monopolio ed il privilegio dell'influenza nelle risoluzioni e nell'amministrazione comunale; slargare la base dell'elezione; estendere a tutte le presunzioni di capacità l'eleggibilità; sciogliere il difficile problema della tutela, trovando il mezzo ragionevole fra una sbrigliata emancipazione, ed una compressione mortale dell'autonomia municipale per mezzo dell'azione troppo continua, minuta e diffidente del Superiore Governo; combinare in tutto il resto l'elemento democratico di questo reggimento co' principj salutari dell'ordine e della regolarità;

HA DECRETATO E DECRETA  
QUANTO SEGUE.

#### TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. È riconosciuto in ogni Comune il diritto primitivo ed imprescrittibile di reggere se medesimo, amministrare e disporre delle cose comunali, conformandosi alle leggi generali dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto è governato dalla presente legge fondamentale ed organatrice.

3. Tutti i Comuni dello Stato, riconosciuti oggidì dalla legge, manterranno la propria esistenza e il territorio loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal potere legislativo.

4. La legge del riparto territoriale statuirà sulla esistenza dei Comuni appodati, e su quelli dei più piccoli Comuni.

#### TITOLO II.

Della rappresentanza comunale.

5. Ogni Municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una rappresentanza comunale eletta dal popolo.

6. La rappresentanza comunale è costituita da un Consiglio e da un Magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato: l'esecutivo al Magistrato.

7. Il Magistrato si compone di Anziani e di un Capo che nelle città chiamasi Gonfaloniere, e Priore negli altri Comuni. In Roma ed in Bologna gli An-

ziani prendono il nome di Conservatori: il Capo della Magistratura quello di Senatore.

8. Il numero dei Consiglieri e delle persone componenti la Magistratura è determinato come appresso.

1. Roma ha cento Consiglieri, ed una Magistratura composta di nove individui.

2. Bologna ha sessanta Consiglieri, ed una Magistratura di nove individui.

3. Le Comuni che hanno una popolazione maggiore di 25 mila abitanti, hanno quarantotto Consiglieri, ed una Magistratura di nove individui.

4. Quelli che eccedono i 15 mila abitanti, sino ai 25 mila, avranno trentasei Consiglieri, ed una Magistratura composta di sette individui.

5. Così oltre gli 8 mila, sino ai 15 mila, ventiquattro Consiglieri, ed una Magistratura composta di cinque individui.

6. Oltre i 3 mila, sino agli 8 mila, diciotto Consiglieri, e cinque di Magistratura.

7. Oltre i 2 mila, sino ai 3 mila, quattordici Consiglieri, e tre di Magistratura.

8. E finalmente i Comuni che hanno una popolazione minore di duemila, avranno dieci Consiglieri, e tre di Magistratura; salvo che nel riparto si escluda ad un numero così ristretto la facoltà di esistere come Comunità indipendenti.

#### TITOLO III.

Della formazione della rappresentanza comunale.

9. Il Consiglio deliberante si forma col mezzo dell'elezione popolare, nel seguente modo:

10. Si nomineranno dal popolo tanti individui, quanti se ne richieggono, e pel numero dei Consiglieri e per quello del Magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il Gonfaloniere o Priore, e gli Anziani.

#### §. I.

Degli Elettori.

11. Tutti i cittadini, maggiori degli anni 21, sono elettori nel luogo, o luoghi, ove hanno domicilio, ovvero possidenza.

12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori col mezzo del loro rispettivo preposto, o amministratore; escluse le sole aggregazioni di donne.

13. Non sono elettori:

1. Gli interdetti ed i falliti.

2. Quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, cioè di salario per opera servile, e di elemosine.

3. Tutti i lavoratori mezzadri, e che non possiedono beni immobili.

4. I condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

#### §. II.

Degli Eleggibili.

14. Tutti gli elettori, maggiori di anni 25, sono eleggibili.

15. Sono esclusi:

1. Gli appaltatori comunali.

2. I salariati e stipendiati dal Municipio.

3. Gli impiegati politici che hanno diritto di requisire la forza pubblica.

16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli, o di altri consanguinei, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile; tutte le volte però, che vivano in comunione di famiglia.

17. Avvenendo la elezione simultanea dei menovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella elezione ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi, è preferito il maggiore di età.

#### TITOLO IV.

Del modo di fare l'elezione del Consiglio.

18. Il Magistrato locale deve compilare la lista degli elettori e degli eleggibili, contenente nome, cognome, paternità di ciascuno. Se l'eleggibile è possidente di fondi rustici e di urbani sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i Parrochi, e tutti i dicasteri sono tenuti somministrare alle Magistrature le necessarie nozioni di che fossero richiesti.

19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della residenza Comunale, alla porta della Chiesa Parrocchiale nei villaggi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi, ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito a reclami di coloro che si credessero gravati, o vi seorgessero delle eccezioni. Questa

pubblicazione precederà di quaranta giorni quello stabilito per la riunione del Collegio elettorale.

20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno che avesse reclami a produrre, di indirizzarsi perciò alle rispettive Magistrature Comunali, indicando il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

21. Il tempo utile per reclami sarà di giorni 15 continui, non compreso quello d'affissione.

22. Scorso il suddetto termine perentorio, le Magistrature entro giorni cinque, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono le liste degli elettori, e degli eleggibili; e trasmettono al Preside della Provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed ai documenti relativi.

23. Il Tribunale di prima istanza del Capoluogo, nel perentorio termine di giorni 15, decide senza solennità di giudizio sui reclami avanzati per semplici memorie, o comunica indilatamente la sua decisione motivata alla magistratura locale, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali, a forma della emessa decisione.

24. Da tale decisione si potrà sempre appellare ai Tribunali superiori, senza però sospendere gli effetti del primo giudicato.

25. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

26. Il Magistrato, con pubblico avviso da affiggersi come all'articolo 19, indica il giorno e il luogo della riunione del Collegio elettorale. Tale giorno sarà sempre la prima Domenica di Settembre.

27. La riunione del Collegio elettorale viene annunciata dalla campana maggiore un' ora prima che abbia cominciamento.

28. Riunito il Collegio elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del Presidente, di uno o due Segretari, e di due o quattro Squittinatori, secondo il bisogno e il numero degli elettori.

29. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del Capo della Magistratura, e coll'opera pure precaria del Segretario e di quattro Elettori scelti dallo stesso Capo della Magistratura, due dei quali fanno da Squittinatori, e gli altri da Segretari.

30. Nell'ora prescritta il Capo della Magistratura legge l'atto di convocazione, e poscia fa l'appello nominale degli intervenuti, onde procedere alla nomina: 1. degli Squittinatori; 2. di uno o due Segretari; 3. del Presidente del Collegio elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinte.

31. Per tale scelta degli Squittinatori ciascun elettore pone nell'urna la propria scheda nella quale saranno stati scritti tanti nomi, quanti sono gli Squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per l'elezione dei Segretari e del Presidente. Tal metodo si chiama scrutinio di lista.

32. Passate sei ore dall'apertura dell'adunanza, il Capo della Magistratura dichiara chiusa la votazione: quindi insieme agli Squittinatori riscontra le schede, ed i Segretari ne registrano i nomi a mano a mano che quelle vengono elette dal Capo della Magistratura.

33. Quegli è eletto Squittinatore, Segretario o Presidente, che ha per quell'ufficio riportato maggiori voti.

34. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli uffici, sarà Presidente; se per gli altri due, tranne quello di Presidente, sarà Squittinatore, ed in questi casi sarà Segretario quegli che, dopo lo Squittinatore, avrà riportato maggiori voti. Qualunque numero d'intervenienti renderà legale questa prima adunanza.

35. Se il Presidente del Collegio sia assente, o si ricusi, sarà di pieno diritto Presidente quello Squittinatore che ebbe maggior numero di voti, e sarà ultimo Squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l'assenza o rinuncia di qualcuno degli squittinatori o Segretari.

36. Compiuta la elezione agli uffici, vengono bruciate alla pubblica vista tutte le schede, il Capo della Magistratura dichiara sciolta l'adunanza e si redige il relativo processo verbale firmato dal Capo della Magistratura e dai funzionari che assistono all'adunanza.

37. Nella susseguente mattina, all'ora stabilita, previo il suono della campana, si riunisce il Collegio per la elezione dei Consiglieri. I singoli funzionari scelti nel giorno precedente, e che formano la presidenza, prendono il loro posto, e quando l'Assemblea sia legalmente costituita, si procede alla elezione.

38. L'atto dell'elezione non è però valido, se non s'ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

39. In quel caso il Presidente destina il giorno per l'adunanza, nel termine non minore di tre, non maggiore di otto giorni.

40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico nei modi prescritti agli art. 26 e 27.

41. Questa seconda riunione sarà sempre legale, qualunque sia il numero degli elettori presenti.

42. La elezione procede per scrutinio di lista. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi, quanti sono gli eleggendi, ponendone almeno una metà della categoria dei possidenti; e depositerà nell'urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore, o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell'albo degli eleggibili, nel primo e nel terzo caso s'intenderà, che l'elettore abbia rinunciato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti, e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

43. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e coll'assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede.

44. Compiuta la elezione senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, seduta stante, si avanzano reclami contro le operazioni dell'assemblea, le schede sono suggellate e rimesse al Preside della Provincia.

I reclami che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta, debbono proporsi entro tre giorni successivi.

45. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza, o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al Preside della Provincia per la decisione, osservato il disposto degli art. 23 e 24.

46. Nessuno potrà considerarsi eletto, se non avrà riportato il terzo almeno de' suffragi.

47. Qualora niuno od alcuni soltanto avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente ad un nuovo esperimento collo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi, quanti ne mancano per i Consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei Consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento la elezione seguirà a maggioranza relativa.

48. Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai Componenti la presidenza. Uno viene depositato nella Segreteria Comunale, l'altro si trasmette al Preside della provincia.

49. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza, deve essere munito di una polizza firmata dal Capo della Magistratura Comunale, testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta al Segretario, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro; chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona, ed ottenere la polizza mancante; altrimenti non ha ingresso nella sala.

50. È vietato agli elettori d'intervenire armati nel Collegio, e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato aringare gli elettori, promuovere quistioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

51. Il diritto di elettore si esercita o personalmente, o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio, quanto nel luogo, o luoghi, ove si ha la possidenza.

52. Nei Comuni che hanno una popolazione maggiore di dieci mila abitanti, i Magistrati rispettivi potranno dividere il Collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori, quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare della popolazione. Si riterrà per eletto a Consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni, riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

#### TITOLO V.

##### *Della elezione della Magistratura.*

53. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura, sotto la presidenza del più provetto. Il Capo della Magistratura attuale intimerà la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

54. Si procederà similmente per scrutinio di lista prima alla nomina del Capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell'urna, e quegli sarà l'eletto che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi. Si verrà di poi all'elezione degli Anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi, quanti sono gli Anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

55. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta, prescritta per la elezione del Capo e degli Anziani, si rinnoverà lo scrutinio collo stesso metodo; e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione, nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

56. La priorità degli Anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione, o se la elezione è

avvenuta nello stesso scrutinio, dal maggior numero dei suffragi ottenuti: se questo fu eguale, dall'età maggiore.

#### TITOLO VI.

##### *Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati.*

57. Cessa l'ufficio di Consigliere e Magistrato:

1. Dopo l'esercizio di due anni pel Capo della Magistratura, di quattro anni per i Consiglieri e gli Anziani.

2. Colla rinunzia, accettata che sia dal Consiglio.

3. Colla sopravvenuta incapacità ad essere elettore od eleggibile.

4. Col mancare a tre Consigli consecutivi, ovvero a sei interpolamente, senza giusti motivi da giudicarsi del Consiglio. In questo caso il colpito dalla legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del Consiglio dal numero degli eleggibili.

58. Dopo il primo biennio si rinnoverà la metà dei Consiglieri e degli Anziani, e la sorte deciderà quali dovranno uscire per questa prima volta. In appresso, alla fine di ogni biennio, avrà luogo la rinnovazione per la metà dei Consiglieri che escono di ufficio, acciò la durata sia sempre di quattro anni.

59. Non è vietata la rielezione dei Componenti il Consiglio e la Magistratura.

60. Mancando entro il biennio uno o più Consiglieri, essi verranno suppliti successivamente da quelli che ne' Collegi elettorali ebbero più voti dopo gli eletti.

Nella mancanza entro il biennio di uno o più individui della Magistratura, i sostituiti dovranno scegliersi fra i Consiglieri di nomina ordinaria.

#### TITOLO VII.

##### *Del potere deliberativo.*

61. Il potere comunale è deliberativo ed esecutivo, e si esercita rispettivamente dal Consiglio, o dal Magistrato.

62. Al Consiglio appartiene il potere deliberativo.

63. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri Comuni e della Provincia, dalle prescrizioni dello Statuto fondamentale, dalle leggi universali dello Stato, dalle deliberazioni dei Corpi legislativi, e da ciò che dispone la presente legge organatrice. Entro questi limiti, il potere deliberativo del Consiglio è assoluto e plenario sopra tutti gli oggetti relativi ai bisogni fisici e morali della municipale popolazione ed al suo territorio.

Il diritto bensì di decretare le imposte potrà, dopo l'esperienza di tre anni, venire limitato da una legge nazionale che determini ed uniformi al sistema generale alcuni almeno degli oggetti della imposizione.

64. Il Municipio nomina i funzionari e stipendiati del Comune, o sulla proposta motivata del Magistrato, o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell'intero Consiglio. Ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salvo all'escluso la facoltà di appellare alla Commissione amministrativa della provincia.

Pendente il giudizio di appello, sarà nella libertà del Consiglio di sospendere, o far continuare nell'esercizio i reclamanti secondo le circostanze.

65. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l'operato della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione, ma anche coll'interpellarla sull'andamento dell'amministrazione.

#### TITOLO VIII.

##### *Del Potere esecutivo.*

66. Al Magistrato spetta il potere esecutivo.

67. Quindi al Magistrato appartiene:

1. La esecuzione dei regolamenti riguardanti l'interesse comunale.

2. La esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari.

3. La vigilanza sul buon andamento dell'azienda comunale.

68. Il Magistrato stipola tutti i contratti. Dirige e sorveglia tutti i lavori: procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del Consiglio, a forma della tabella approvata.

69. Il Magistrato soprintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

70. È incaricato della polizia amministrativa municipale rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto, anche quando vi sia un regolamento, per i casi da questo non contemplati, potrà il Magistrato provvedere opportunamente.

71. Il Magistrato sorveglia i funzionari e stipendiati del Comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni 15, allorchè abbiano mancato al loro dovere.

72. Il Magistrato sta in giudizio a nome del Comune, ed ha la corrispondenza per affari del medesimo, e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

73. Il Magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti.

74. Esegue quanto gli viene commesso dai Regolamenti relativi alla Guardia Civica.

75. Ed in genere, il Magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene per virtù di legge delegato dal Governo.

76. Ciascun individuo della Magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del Comune.

#### TITOLO IX.

##### *Del Consiglio.*

77. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni consigliari.

78. È legittimamente convocato dal Gonfaloniere o Priore, ed in loro mancanza dal primo Anziano che ne fa le veci.

79. Si raduna ordinariamente due volte all'anno pel preventivo e consuntivo; e straordinariamente tutte le volte che il Magistrato, o un quinto dei Consiglieri, lo creda opportuno.

80. È legittima la riunione consigliare allorchè sono presenti due terzi almeno dei Consiglieri e della Magistratura.

81. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicato nell'articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione, ma dovrà convocarsi il Consiglio per una seconda volta, ed in questo caso basterà l'intervento della metà; non riunendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza, in cui le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

82. Il Consiglio è di diritto presieduto dal Gonfaloniere o Priore, o in loro vece dall'Anziano primo nell'ordine della elezione.

83. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti: quando vi fosse la parità, si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del Presidente prevale.

84. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale dal Segretario, o da chi ne sostiene le veci.

85. Questo deve contenere:

1. I nomi dei Consiglieri intervenuti, e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati.

2. Tutte le materie proposte o trattate col loro motivi.

3. I pareri esternati dai Consiglieri.

4. I risultati delle votazioni, colla indicazione del numero de' voti favorevoli e dei contrari.

86. Il processo verbale sarà letto all'Assemblea e sottoscritto dal Capo della Magistratura che l'ha presieduta, ed almeno da due Consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, nel quale l'adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degli intervenuti.

87. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide, purchè vi resti la metà dei Consiglieri, e prendano parte alla votazione.

88. Ogni Consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze consigliari.

89. I Consigli sono convocati con biglietto d'invito che si trasmette al domicilio di ciascun Consigliere cinque giorni prima dell'adunanza: nell'invito vengono indicati gli oggetti da discutere.

Trattandosi della seconda o terza chiamata, l'invito può esser trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Si potrà anche nel primo invito avvertire del giorno in cui avranno luogo le nuove convocazioni, in caso che per difetto di numero non avesse luogo la prima.

90. Egual termine è sufficiente nei casi d'urgenza, ed in questi, qualunque sia il numero degli intervenuti, l'adunanza è legale, e può deliberare dichiarati i motivi d'urgenza.

È data facoltà ad un quinto de' Consiglieri, che non riconosca l'urgenza, di appellare in devolutivo dalle consigliari deliberazioni alla Commissione amministrativa provinciale con una memoria in iscritto contenente i motivi dell'appellazione.

91. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell'invito.

92. I Consigli sono pubblici, a meno che il Magistrato, o un quinto dei Consiglieri, non domandi per giusti motivi di riunirsi in Comitato segreto.

93. Il voto sarà sempre segreto, e questo viene dato o per mezzo di scheda, o di pallottole nell'urna.

Nelle materie non gravi però può votarsi per levata, e seduta, quando la maggioranza non dichiara parimenti per mezzo di levata e seduta il contrario.

94. L'iniziativa di una proposta compete tanto al Magistrato quanto ai Consiglieri.

95. Il Consiglio, allorchè l'entità dell'affare lo richiede, può deputare dal suo seno una Commissione perchè prenda in maturo esame la cosa, e ne faccia quindi rapporto all'intero Consiglio. Può rimettere la nomina della Commissione, se vuole, al Magistrato, o al solo Presidente.

96. Nelle discussioni le adunanze consigliari osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri Corpi deliberativi.

97. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d'ogni specie: sono proibite le minacce, e qualsivoglia meno decente ed inurbana espressione che possa turbare l'ordine ed offendere la convenienza altrui.

98. Il Presidente del Consiglio ha la polizia dell'adunanza; e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

99. Allorché ne' Consigli si tratterà di un affare d'interesse di un Consigliere, o di un di lui congiunto, o affine in linea retta o trasversale, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio durante la relativa discussione e deliberazione.

#### TITOLO X.

##### Del Magistrato.

100. Il potero esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del Capo della Magistratura, e in mancanza da un Anziano per ordine di nomina.

101. Gli Anziani hanno anch'essi il voto delinquente insieme al Gonfaloniere o Priore. Il primo di essi supplisce in mancanza nelle funzioni di questo.

102. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità si rinnova la votazione: se la parità persiste, prevale il parere del Presidente.

103. Il Gonfaloniere capo convoca il Magistrato e stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

104. Di ogni adunanza si redige il processo verbale, colle norme stabilite per le riunioni consigliari, che dovrà conservarsi nell'archivio degli atti del Magistrato.

105. Il Capo della Magistratura rappresenta il Municipio in giudizio, nella corrispondenza, e nella stipulazione dei contratti.

106. Le notificazioni però e regolamenti interni, come gli ordini di pagamento, saranno firmati dal Gonfaloniere o Priore, da uno almeno degli Anziani, e dal Segretario. Se il Municipio ha un ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenerne la firma. In mancanza del Gonfaloniere, o Priore, si richiederà la firma di un altro Anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati i casi di urgenza, nei quali la Magistratura ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

107. In ogni anno dovrà il Magistrato render conto della sua gestione al Consiglio.

108. Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode, tanto nella Capitale quanto altrove.

#### TITOLO XI.

##### Della dipendenza dei Municipj.

109. Affinché la libertà municipale sia coordinata all'unità dello Stato, e non possa cadere in dannosi eccessi, i Municipj hanno in alcuni casi una dipendenza dal Governo.

110. Perciò di ogni risoluzione, o atto consigliare, deve il Municipio dare comunicazione al Preside della provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

111. Tale comunicazione però non darà al Preside alcuna facoltà di censurare la deliberazione consigliare, né di apportarvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio nella sua risoluzione contravenuto allo Statuto fondamentale, o alla legge costitutiva dei Municipj, ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato; nei quali casi può il Preside annullare in tutto od in parte l'atto o deliberazione Consigliare, adducendo i motivi della nullità: salvo al Municipio il diritto di ricorrere contro questo decreto al Consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

112. Il Preside, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'atto Consigliare, dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità; scorso il qual termine, e non partecipandosi al Municipio dall'Autorità Governativa alcun decreto, l'atto Consigliare s'intende valido ed eseguibile. Nei casi d'urgenza sarà cura del Preside dichiarare immediatamente al Municipio l'approvazione o disapprovazione dell'atto consigliare.

113. Il Preside, giudicando gravemente dannosa una risoluzione consigliare, ha facoltà di sospenderne l'esecuzione; il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del processo verbale. Il Municipio deve tramettere copia del processo verbale dell'atto consigliare alla Commissione amministrativa della provincia nei soli casi nei quali la risoluzione risguardi: 1. L'alienazione dei beni comunitativi. 2. La creazione di debiti a carico del Comune. 3. L'imposizione di nuove tasse o aumenti delle già esistenti. 4. Una spesa straordinaria che assorba il quinto, risultante dall'introito totale del preventivo dell'anno antecedente.

114. Dichiarata la sospensione, se il superiore Governo in termine di 15 giorni non la conferma, si avrà per non avvenuta. Se la sospensione cade sopra materia di somma urgenza, e ciò nonostante il Preside non creda di arbitrarla a levarla, dovrà il Preside stesso sollecitare al più possibile la superiore determinazione.

115. La sospensione del Governo deve essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manife-

stazione in iscritto dei motivi, e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

116. Dopo scorsi tre mesi dall'atto della sospensione, può la proposta della risoluzione consigliare venir riprodotta, secondo le forme consuete.

117. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza di suffragj, e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio Municipale dovrà aspettare altri tre mesi per avere facoltà di deliberare la terza volta sull'oggetto medesimo.

118. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza de' suffragj, ogni impedimento è tolto, se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiara voler sottoporre la proposizione medesima al giudizio definitivo del Consiglio legislativo; il che farà immediatamente eseguire, qualora i Consigli sieno adunati, ed essendo sciolti, farallo appena vengano riconvocati.

119. Qualora la proposizione non sia riprodotta ne' due trimestri con termini identici, ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione, se sia o no identica, e se le modificazioni introdotte sieno sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue le parti al Consiglio di Stato, il quale pronuncerà senza appello.

120. In caso di appello alla Commissione amministrativa della provincia avanzata dai funzionarj esclusi dal Comune, la detta Commissione potrà sospendere la risoluzione del Consiglio, la quale, mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a distanza di tre mesi l'una dall'altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

121. La revisione dei Regolamenti municipali, entro i limiti designati all'art. 111, spetterà esclusivamente al Consiglio di Stato.

#### TITOLO XII.

##### Dei funzionari del Comune.

122. Ogni Comune ha presso di sé quel numero d'impiegati che crede necessario per il buon andamento de' suoi interessi.

123. È in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi comunitativi. Non potranno però i medici e cerusici, i lebotomi, le ostetrici, gli ingegneri, o architetti, e maestri di scuola esser nominati, se non avranno quei gradi e quelle matricole che, secondo le leggi vigenti, si richieggono per esercitare tali professioni.

124. La nomina degli impiegati sarà fatta dal Comune nel Consiglio a maggioranza assoluta.

125. L'esattore, o cassiere, e depositario comunale, e chiunque altro ha parte nell'esigenza delle rendite e tasse del Comune, non potranno essere eletti, se, oltre ai requisiti di onestà e abilità, non prestino una idonea e proporzionata cauzione.

#### TITOLO XIII.

##### Regola sull'amministrazione del Comune.

126. Non potrà il Municipio stipulare qualsivoglia contratto prescindendo dalle norme in osservanza per i Comuni.

127. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre, dovrà dal Magistrato essere compilata di conformità colle module generali, e pubblicata la tabella del preventivo, che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

128. L'approvazione o la modificazione di detta tabella dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa a maggioranza assoluta di voti. Ciascuna spesa dovrà subire in Consiglio, separatamente dall'altra, la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

129. Le tasse e sovrimeposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

130. Dentro il mese di febbrajo di ciascun anno dovrà esibirsi al Consiglio il rendimento dei conti dell'amministrazione dell'anno decorso, e quello della cassa ritenuta dall'esattore o cassiere comunale per deputare i sindacatori i quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni quindici riferiscano al Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

131. Tanto le tabelle preventive, quanto i rendiconti, dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innanzi all'adunanza consigliare. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni.

#### TITOLO XIV.

##### De' Comuni appodati.

132. I luoghi attualmente appodati hanno un Sindaco, due Anziani e quattro Consiglieri.

133. Le risoluzioni consigliari di detti luoghi si trasmettono al Magistrato del Comune cui sono appodati, che nel termine di cinque giorni le riporta con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni sieno contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111 e 112.

#### TITOLO XV.

##### Disposizioni transitorie.

134. Il Consiglio e il Magistrato già esistenti continueranno nelle loro attribuzioni, secondo le leggi finora vigenti, finché non saranno istituiti i nuovi Consigli e le nuove Magistrature elette dal popolo,

con le norme stabilite nella presente legge; e da quel giorno comincerà ad avere esecuzione la legge attuale in tutte le sue parti.

135. Fino a che non sia pubblicata una nuova legge di riparto territoriale, è in facoltà di ogni luogo appodato di dimandare per giusti motivi al potere legislativo di erigersi in Comune indipendente.

136. Il Governo, nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, pubblicherà per istampa un breve catechismo, affine d'istruire il popolo intorno ai diritti e ai doveri dell'elettore municipale.

137. Quanto alle particolarità secondarie si provvederà con leggi supplementarie a suo tempo, e dopo i lumi dello sperimento dell'attuale riforma.

138. Si annunzierà con Ordinanza particolare il giorno in cui si dovrà procedere alla prima convocazione degli Elettori.

Immediatamente però le Autorità attuali dovranno cominciare le operazioni per gli elenchi ed altri oggetti preparatorj.

Fatto in pieno Consiglio. Roma li 31 gennaio 1849.

C. E. MUZZARELLI

L. MARIANI

C. ARMELLINI

P. STERBINI

F. GALEOTTI

P. CAMPELLO.

F. CERROTTI, Segr. del Consiglio de' Ministri.

#### MINISTERO DELL' INTERNO.

##### Circolare.

Signore:

Una dolce speranza rallegrava le menti: il cuore di ogni verace Italiano palpitava per l'agognata indipendenza, e per la libertà della Patria.

Fu benedetta quella speranza e quel palpito, e tutti i buoni cooperarono a gara, e larghe e spontanee furono le offerte per concorrere alla rivendicazione della libertà. Sorte avversa, o malignità dei tristi, i quali operarono a nostro pregiudizio, magnificando il danno del primo scontro, disseminarono i germi di scoramento, di diffidenza, di paura, e condannarono inefficace ogni sforzo generoso, per cui, caduti gli animi dalla bella speranza, anche i doni rimasero trascurati. Ma il valore Italiano non poté essere pienamente soffocato, né estinto negli animi dei buoni il desiderio di gloria; per la qual cosa il Popolo sorse a novella speranza.

Onorati Noi della fiducia di Esso procurammo di rispondere con ogni mezzo al miglioramento sociale, ed alla conservazione dell'ordine per la forza materiale. Fu perciò comandata la verifica di quelle somme ch'erano state donate, e quindi contrattate le armi necessarie.

Una quantità considerevole di fucili sarà pronta, e prima che decorra la metà del prossimo Febbrajo. Occorre perciò, che quei generosi, siano Cittadini particolari, siano Municipj i quali offrono d'incontrare il dispendio, spediscano il contante in questa Capitale a mezzo di persona fida a cui sia fatta ancora abilità di ritirare le armi. Quei Comuni, poi, i quali o condotti da parsimonia, o da altra qualunque causa non concorsero all'offerta, ricordino essere giunto il momento solenne, supremo, in cui ogni sforzo è necessario al bene della Patria. Quando noi ci potremo conservare nella decorosa tranquillità che è veleno e morte ai nostri nemici, Noi avremo conquistata la nostra Indipendenza: ad essi non restano che vani sforzi in suscitare l'anarchia e la discordia civile; potrebbero anche tentare di eccitare il disordine facendo mostra ed impeto di poca gente prezzolata, perduta; ma l'unione dei fratelli cittadini e militari li annienterà. Il Cittadino risorto a libertà, conscio de' suoi sacri diritti saprà generosamente difenderli, e per tal modo la nostra Indipendenza sarà stabilita. Demmo straordinaria prova all'Europa, come il fermo volere e l'unione operi i grandi avvenimenti senza spargimento di sangue, e che perciò siamo maturi ad ogni modo di onesta, pienissima libertà, e l'Europa dovrà concorrere a consolidarla. Tutte le cure adunque di V. S. siano rivolte a sollecitare la spedizione dei fondi da quei Particolari e Comuni che li offrono per l'acquisto delle Armi, non che ad eccitare gli altri onde ne imitino l'esempio; né trascuri di vigilare che Armati e Popolo sian congiunti in una amorevole fratellanza, onde siano impedito e rese vane le mene di loro che sono contro Noi: ed in attesa di sollecito riscontro, mi confermo

Roma li 31 Gennaio 1849.

Servitore  
CARLO ARMELLINI.

**DAL MINISTERO DELL' INTERNO**

*Circolare.*

Signore :

A pronto corriere Ella mi trasmetterà la situazione numerica della Forza cittadina da Lei comandata. Indicherà parimenti il numero degli Uffiziali, sotto Uffiziali, Caporali e Militi.

Nel termine di dieci giorni, dalla data della presente, invierà il quadro nominativo del battaglione, compagnia o frazione a cui Ella comanda, con la indicazione a forma della modula unita.

Per annotazione mi darà preciso ragguaglio delle munizioni ed armi di ogni sorta di cui è fornita codesta milizia cittadina.

In attesa dell' adempimento mi confermo con stima Di Lei

Roma 1 febbrajo 1849.

*Servitore*  
**C. ARMELLINI.**

Il Comandante la Guardia Civica di

BATTAGLIONE di		COMPAGNIA di		FRAZIONE di	
STATO Maggiore e Compagnie	COGNOME E NOME	GRADI	ETA'	CONDIZIONE	STATO
1. Compagnia	Tenente Colonnello Maggiore Capitano Ajut. Maggiore Tenente Quartier Mastro sotto Ten. porta-Bandiera Medico Chirurgo	Capitano Tenente Sotto Tenente Sergente Maggiore Sergente Forziere Caporale Tamburro Comune	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25		
2. Compagnia		Capitano Tenente Sotto Tenente Sergente Maggiore Sergente Forziere Caporale Tamburro Comune			
3. Compagnia					
4. Compagnia					
5. Compagnia					
6. Compagnia					
7. Compagnia					
8. Compagnia					
9. Compagnia					
10. Compagnia					
11. Compagnia					
12. Compagnia					
13. Compagnia					
14. Compagnia					
15. Compagnia					
16. Compagnia					
17. Compagnia					
18. Compagnia					
19. Compagnia					
20. Compagnia					
21. Compagnia					
22. Compagnia					
23. Compagnia					
24. Compagnia					
25. Compagnia					

**DAL MINISTERO DELL' INTERNO**

*Circolare ai Diocesani, Presidi e Comandanti la Guardia Civica.*

Signore :

A formare una regolare Statistica occorrono alcune cognizioni, ch' Ella si compiacerà di sommini-

strarmi a pronto corriere, empiendo lo stato che qui unisco.

In attesa mi confermo con stima

Di Lei

Roma 1 febbrajo 1849.

*Servitore*  
**CARLO ARMELLINI.**

STATO del Clero Secolare e Regolare esistente nel Comune di		PROVINCIA di
INDICAZIONE del Luogo	INDICAZIONE del Convento e Religione	COGNOME E NOME del Religioso o Sacerdote Secolare
		QUALIFICA
		ANNOTAZIONI

**MINISTERO DELL' INTERNO.**

*Circolare.*

Signore :

Si conosce per sicuri rapporti che gl' inimici della nostra felicità, non avendo potuto sovvertire con gli altri mezzi usati sinora, tentano nuove arti per immergere, se fosse possibile, la Patria nel sangue e nell' anarchia. Trasmettono essi ai Comandanti ed Uffiziali della Milizia Cittadina e di Linea alcune stampe in nome del Generale Zucchi, il quale, degenerare figlio e traditore d' Italia, procura di suscitare discordie fraterne e tumulti, simulandosi commissario di Lui che dal nostro REDENTORE ebbe solo missione di pace e di riconciliazione: commissionato di Lui che, pavido di mancare alla santa missione, negò di cooperare alla cacciata dello Straniero. E sia credibile che ora dimentico di Sè, dimentico del dovere che ad ESSO impone il venerando Ministero, voglia gittare i figli e fratelli suoi nella perturbazione e nell' anarchia? No, quel tentativo accoppia l' inganno al delitto.

Ad evitare che alcuni di troppa fede siano tratti in errore, Ella si compiaccia di chiamare imme-

diatamente a sè i Capi di ogni Arma ed i Comandanti i Battaglioni, le Compagnie o Frazioni isolate della Milizia Cittadina e d' inculcar loro, che, ricevendo stampo o qualunque lettera che possa avere indizio di tentare una sovversione, le portino tantosto a Lei, che le trasmetterà a questo Ministero.

Insinui ai medesimi di conservare quei sentimenti che si convengono ad un verace Italiano, e dei quali la massima parte ne dette manifesta prova nel bell' ordine conservato nelle elezioni, e nella concorrenza spontanea in cooperare al risorgimento della nostra Nazionalità; della qual cosa renderò distinte grazie a tutti in nome del Governo. Dichiaro che sarà rispettata e garantita pienamente la libertà dell' opinione; ma che però si esige dagli impiegati onestà di azione, e fede nell' adempimento del proprio dovere. Che in tutti, e maggiormente in quei che vivono agli stipendii del Popolo, sarà punito qualunque atto tendente a sovvertire l' ordine stabilito; ovvero a menomare od impedire l' effetto delle provvidenze Governative.

Tanto Le sia di norma, e mi confermo con stima.  
Roma li 2 febbrajo 1849.

*Servitore*  
**C. ARMELLINI.**

**PARTE NON UFFICIALE**

Il Senato e Consiglio Municipale di Roma ha pubblicato, in data del primo corrente un Editto, sopra i divertimenti del Carnevale, ove si stabiliscono le norme con cui debbono esser diretti.

**S. P. Q. R.**

In adempimento degli ordini emessi dalla Direzione della pubblica sanità, dovendosi compilare un esatto elenco dei medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, flebotomi, delle ostetriche, e di quanti esercitano in Roma i vari rami dell' arte salutare, s' invitano tutti i sopraenunciati a presentarsi nella Segreteria comunale in Campidoglio, entro il termine di un mese dalla data di questo avviso, per esibire le loro matricole, e dare tutte quelle notizie che saranno necessarie alla predetta compilazione.

A tale effetto la Segreteria sarà aperta nei giorni feriali dalle ore 9 del mattino alle 3 pomeridiane.  
Dal Campidoglio, il 1 febbrajo 1849.

*Pel Senatore assente*  
**CARLO ARMELLINI Conservatore.**

**GIUSEPPE ROSSI Segretario.**

**S. P. Q. R.**

Nell' articolo primo della Notificazione comunale, pubblicata il 29 del decorso novembre, fu prorogato definitivamente a tutto il presente mese di febbrajo il termine ai proprietari di case lungo la via del Corso, perchè tutte le porte fossero ridotte ad aprirsi nella parte interna. Ora la Magistratura crede bene ricordare a chi spetta, che se col finir di febbrajo non si vedrà adempita siffatta disposizione, si farà inappellabilmente luogo a ciò che prescrive l' art. 2. della citata Notificazione, cioè che il lavoro qualunque sia incominciato o commesso, si proseguirà o si farà d' ufficio a spese dei proprietari.

Dal Campidoglio, il 1 febbrajo 1849.

*Pel Senatore assente*  
**CARLO ARMELLINI Conservatore.**

**GIUSEPPE ROSSI Segretario.**